

57.

Allegato B

ATTI DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO

INDICE

	PAG.		PAG.
Risoluzione in Commissione:		Apposizione di una firma ad una interrogazione	3791
Lettieri	7-00046	3783	
Interpellanze:		Ritiro di un documento di sindacato ispettivo	3791
De Benetti	2-00256	3784	
Latronico	2-00257	3784	
Interrogazioni a risposta orale:		ERRATA CORRIGE	3791
Tremaglia	3-00318	3786	
Valensise	3-00319	3786	
Ferrauto	3-00320	3788	
Interrogazioni a risposta scritta:		Interrogazioni per le quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza:	
Piscitello	4-05487	3789	
Berselli	4-05488	3789	
Battistuzzi	4-05489	3789	
Santoro Italice	4-05490	3789	
Russo Spena	4-05491	3790	
		Abaterusso	4-00961 III
		Alterio	4-01736 III
		Berselli	4-00060 V
		Caprili	4-00642 VI
		Caprili	4-01105 VI
		Cellai	4-00923 VII
		Conti	4-03531 VIII
		Crippa	4-01806 IX
		Dorigo	4-00874 X

N.B. Questo allegato, oltre gli atti di controllo e di indirizzo presentati nel corso della seduta, reca anche le risposte scritte alle interrogazioni presentate alla Presidenza.

 XI LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1992

		PAG.			PAG.
Grassi Ennio	4-00620	XI	Russo Spena	4-02161	XXVI
La Russa Ignazio	4-02906	XI	Sospiri	4-00927	XXVII
Maceratini	4-02513	XIII	Tealdi	4-00574	XXVIII
Marengo	4-02289	XIV	Tiscar	4-02271	XXVIII
Nencini	4-01463	XV	Tremaglia	4-01635	XXIX
Parlato	4-00822	XV	Tremaglia	4-01646	XXIX
Parlato	4-01514	XVI	Tremaglia	4-01665	XXX
Parlato	4-03109	XVII	Tremaglia	4-01669	XXXI
Pieroni	4-02256	XVII	Tremaglia	4-01674	XXXI
Poli Bortone	4-00209	XVIII	Tremaglia	4-01743	XXXI
Poli Bortone	4-00329	XIX	Tremaglia	4-01745	XXXII
Poli Bortone	4-00359	XIX	Tremaglia	4-01760	XXXII
Poli Bortone	4-00362	XX	Tremaglia	4-02034	XXXIII
Ronzani	4-00989	XXI	Tremaglia	4-02684	XXXIII
Russo Spena	4-01207	XXV	Tremaglia	4-02686	XXXIII

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

La VI Commissione,

visto l'articolo 7 del decreto-legge n. 333 dell'11 luglio 1992, convertito con modifica dalla legge n. 359 dell'8 agosto 1992, relativo al risanamento della finanza pubblica;

considerato che lo stesso provvedimento prevede diversi casi di esenzione dell'imposta straordinaria immobiliare sul valore dei fabbricati e delle aree fabbricabili;

constatato che in sede applicativa è prevalso l'orientamento che per quanto riguarda gli immobili resi inagibili per calamità naturali, il Ministero, a seguito di specifici quesiti, ha precisato che l'ISI non è dovuta soltanto nei casi in cui i danni causati sono tali da rendere permanentemente non abitabile l'unità immobiliare, mentre l'ISI resta comunque dovuta in riferimento all'area di sedime che mantiene le caratteristiche di area fabbricabile;

valutata la situazione di fatto in cui si trova ancora il patrimonio immobiliare nelle aree colpite da calamità naturali si evince che vi sono diverse unità abitative e produttive che da circa un decennio non vengono riattate, riparate e ricostruite e che nel frattempo i proprietari non le hanno potute abitare, affittare, vendere o

rendere agibili per la mancata erogazione dei contributi previsti da leggi dello Stato;

accertato che gli immobili danneggiati non hanno subito un incremento di valore, bensì un progressivo deprezzamento;

esprimendo l'avviso che le unità immobiliari danneggiate da calamità naturali individuate, classificate ed ammesse a contributo da leggi speciali e da ordinanze del Ministro della Protezione Civile ma non ancora rese agibili perché non sono iniziati o terminati i lavori di riattazione, riparazione e ricostruzione debbano essere tenute a pagare l'ISI, nei primi due casi, per un importo pari al valore risultante dall'applicazione dei vecchi estimi catastali e nella terza ipotesi per un importo pari al valore dell'area fabbricabile,

impegna il Ministro delle finanze e gli altri Ministri interessati

a raggiungere una intesa nell'ambito della compagine governativa a tempi brevi al fine di emanare disposizioni conformi in merito.

(7-00046) « Lettieri, Petrocelli, Melilla, Lorenzetti Pasquale, Enrico Testa, Nardone, Calzolaio, Cessetti, Cioni, Bargone, Camoirano Andriollo, Di Pietro, Staniscia, Monello, Oliverio, Alveti, Colaianni, D'Andrea-matteo, Impegno, Formenti, Aimone Prina, Brambilla, Rossi Oreste, Tripodi, Silvio Mantovani, Speranza ».

INTERPELLANZE

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per sapere — premesso:

che un violentissimo nubifragio dal giorno 22 settembre 1992, per 34 ore, si è abbattuto sul comprensorio savonese provocando tre morti, circa 150 senzatetto, e gravissimi danni;

che a Savona la piena del fiume Letimbro ha provocato il crollo del ponte della ferrovia e di due passerelle pedonali nonché danni ingenti in particolare nelle frazioni di Zinola e del Santuario, rimasta parzialmente isolata a causa delle frane;

che ad Altare, in Valbormida è stata emessa un'ordinanza di sgombero per decine di abitazioni a causa di pericolo di frane, che nella zona del Sasselese la strada statale è chiusa per numerose frane, mentre l'autostrada A6 risulta danneggiata nel tratto Altare Savona;

che le maggiori industrie del comprensorio savonese, quali la 3M di Ferrania, la Piaggio nel Finalese, le Vetriere Savem in Valbormida e numerose altre risultano gravemente danneggiate, come del resto le imprese agricole della zona;

che la pericolosità del sistema idrogeologico del Savonese era stata negli anni scorsi più volte denunciata da autorevoli geologi dell'università di Genova, denunce apparse anche sulla stampa locale —:

quali interventi siano stati messi in atto e quali iniziative intende prendere per affrontare adeguatamente il disastro che ha colpito il comprensorio savonese;

quali interventi ritiene si possano prevedere in futuro per prevenire simili disastri dovuti, come è stato denunciato autorevolmente, solo in parte a cause naturali.

(2-00256)

« De Benetti ».

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro di grazia e giustizia, per sapere — premesso che:

sono urgenti nuove norme in tema di reati ministeriali e di reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione, dalla legge costituzionale 16 gennaio, n. 1 e dalla legge 5 giugno 1989, n. 219;

in base alla riforma introdotta dalle leggi indicate, procedimenti penali nei confronti dei ministri sono sottoposti alle regole di giurisdizione e procedura proprie del procedimento promosso nei confronti di qualsivoglia cittadino. Tutte le attività, quindi, vengono ora svolte dalla magistratura ordinaria, rimanendo al Parlamento la possibilità di intervenire per il diniego o la concessione dell'autorizzazione a procedere solo dopo il compimento delle indagini preliminari. Le attività istruttorie relative ai procedimenti in questione sono affidate ad un particolare collegio, organo speciale della magistratura ordinaria i cui membri vengono designati mediante il criterio dell'estrazione a sorte. Entro novanta giorni tale collegio deve disporre l'archiviazione o trasmettere gli atti al Procuratore della Repubblica per la rimessione al Parlamento. Il rifiuto della autorizzazione a procedere può essere dato qualora il Ministro abbia agito a tutela di un interesse dello Stato oppure per il perseguimento di un preminente interesse pubblico (il quale può non emergere « solamente » dalle norme costituzionali). Tale valutazione politica, come alcuni studiosi hanno sottolineato, non incide su elementi di competenza della autorità giudiziaria, evitando così il conflitto fra i poteri, tuttavia l'intervento del Parlamento in una fase processuale in cui la formazione delle prove è ancora *in itinere* (fase delle indagini preliminari) può far pervenire più facilmente alla negazione dell'autorizzazione a procedere essendo il materiale probatorio incompleto. La riforma attuata non ha dato degli ottimi risultati: la realizzazione pratica è disastrosa; manca una coordinazione con le norme processuali comuni e l'interpretazione delle norme contenute nella legge è stata finora assai

discutibile. Un primo intervento della Cassazione Penale sul problema della impugnabilità del provvedimento di archiviazione della procedura allontana la piena realizzazione dell'intento della legge costituzionale di raggiungere una « giustizia giusta » per gli uomini politici come per i cittadini comuni. Infatti la cassazione penale a sezioni unite con sentenza del 26 aprile 1989 ha affermato la non impugnabilità del decreto di archiviazione emesso dallo speciale collegio. Solo in caso di nuove prove potrà essere revocato;

al contrario ai sensi del nuovo codice di procedura penale di archiviazione avanzata dal pubblico ministero è suscettibile di opposizione da parte della persona offesa dal reato;

inoltre la situazione dal punto di vista operativo è disastrosa. Il Tribunale ha carenza di mezzi operativi e di personale. Da una recente indagine risulta che gran parte delle inchieste sono state archiviate (non sono state, quindi, neppure sottoposte al vaglio del Parlamento): 100 su 154 denunce pervenute nel periodo compreso tra gennaio 1989 e giugno 1992. Come spiegato, tali inchieste non potranno più essere riaperte non essendo possibile opporsi alla decisione del collegio;

manca autonomia organizzativa e amministrativa degli uffici; i magistrati componenti il collegio svolgono tutti un doppio lavoro poiché mantengono le cariche precedentemente ricoperte, con il risultato di riuscire a dedicare solo poco tempo ad indagini di così grande delicatezza ed importanza (vi sono infatti anche collegamenti con i « maxiprocessi »);

tra i casi più rilevanti erano in corso, alla fine di giugno scorso, le procedure contro il Ministro Prandini (caso appalti Anas, caso Castalia società gruppo IRI specializzata in drenaggio fondali marini), i Ministri Ruffolo e Gorla (vicenda Enichem - Agricoltura), il Ministro Altissimo (per la svendita della flotta Lauro) e del Ministro Remo Gaspari (per l'utilizzo di elicotteri dei vigili del fuoco per scopi non istituzionali) —:

se intendano fornire delucidazioni in merito alla carenza di mezzi operativi messi a disposizione del collegio e necessari per lo svolgimento delle indagini;

perché i magistrati componenti il collegio continuino a ricoprire gli incarichi precedenti trovandosi così nell'impossibilità di lavorare a tempo pieno a questa delicata materia.

(2-00257)

« Latronico ».

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

TREMAGLIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.*
— Per sapere — premesso che:

l'associazione degli ex appartenenti alla divisione alpina Monterosa, che ha combattuto con onore negli anni 1944 e 1945 sul fronte della Garfagnana, della Liguria e delle Alpi occidentali e che per il suo comportamento di valore e per il sacrificio dei suoi ufficiali e sottufficiali e soldati è stata ovunque rispettata ed ammirata dalle forze armate dei paesi belligeranti, ha richiesto al Ministro della difesa un picchetto di alpini ad una cerimonia religiosa, fissata per il giorno 20 settembre 1992 nella basilica di Monte Berico (Vicenza) in onore dei propri caduti. La lettera indirizzata al ministro porta la data del 3 settembre 1992 e per evitare ritardo negli arrivi ne è stata ripetuta la spedizione attraverso fax. In questa comunicazione si dava altresì notizia che alla significativa cerimonia avrebbero presenziato le rappresentanze ufficiali dei combattenti della Repubblica di Germania e della Repubblica di Francia. Ma perdurando dai primi giorni di settembre un ineducato silenzio, l'interrogante è personalmente intervenuto presso gli uffici del Ministero della difesa telefonando per una intera settimana senza alcun esito. Nella giornata di venerdì 18 settembre ha tentato invano, vista la situazione, di parlare con il ministro Andò che, essendo occupato, non ha ritenuto, nonostante l'invito da parte dell'interrogante, di richiamare. Solo nella giornata di sabato 19 settembre, evidentemente, come l'interrogante ritiene, per sottrarsi ad ogni civile reazione, anche parlamentare, il capo di gabinetto Staglianò inviava un telegramma indirizzato al presidente dell'Associazione divisione alpina Monterosa avvocato Bruno Licitra, dicendo che « la richiesta non può essere accolta » senza alcuna motivazione e senza nem-

meno i saluti. All'ufficio di gabinetto del ministro, durante questa laboriosa, triste e incivile istruttoria era stato fatto presente:

1) che i caduti della Monterosa sono « caduti in guerra », come tali qualificati.

Persino su un piano amministrativo le vedove godono di pensione di guerra, i figli sono orfani di guerra, ma il ministro fa finta di non saperlo. Questo a parere dell'interrogante era sufficiente nel 1992 per impedire qualsiasi atto di faziosità e di discriminazione, che invece è stato commesso;

2) l'interrogante ha fatto presente che esiste una legge, la n. 204 del 1951 sulle onoranze ai caduti che comprende anche quanti hanno militato nella Repubblica sociale italiana;

3) il sottosegretario agli esteri Ivo Butini nella scorsa legislatura rispondeva ad una interrogazione parlamentare, la n. 4-10475, della quale l'interrogante era cofirmatario, proposta dall'onorevole Andrea Mitolo, allora presidente dell'Associazione divisione Monterosa, con queste parole: « il superamento della logica dell'odio civile è certamente espressa dal contenuto e dallo spirito della legge 9 gennaio 1951, n. 204, con la quale tutti i caduti di unità della Repubblica sociale italiana sono stati equiparati a quelli dell'Esercito regolare »;

4) il 26 aprile 1992 i reduci della divisione San Marco della Repubblica sociale italiana hanno fatto una cerimonia con rito religioso al cimitero di Altare (Savona) per onorare i loro caduti. In quella occasione la domanda per un picchetto d'onore è stata soddisfatta con la partecipazione di un picchetto di marinai del battaglione di fanteria di marina « San Marco ». Di questo « precedente » il gabinetto del Ministro della difesa ha avuto la prova documentale da noi trasmessa attraverso fax. Questa è la cronaca di una vicenda che l'interrogante ritiene vergognosa e senza alcuna giustificazione perché cade, precipita, nella immoralità; perché non è possibile nel 1992 e in qualsiasi

epoca, « fare la guerra contro i morti » che viene continuata in modo sciacallesco e barbaro persino offendendo chi ha dato la vita per la Patria. Si è giunti a questo infame e perverso paradosso: che i caduti italiani hanno il rispetto e le onoranze da parte delle rappresentanze di combattenti di paesi stranieri, anche avversari in guerra, e non hanno quella dell'Esercito italiano. Solo dei malfattori e degli esseri osceni, che vivono senza valori possono compiere questo tipo di misfatto —:

innanzitutto le motivazioni che sono state scritte nel telegramma ove si respingeva la richiesta della « Monterosa »;

di chi siano tutte le gravi responsabilità, anche personali, nell'accaduto;

se non ritengano di dovere le proprie scuse alle famiglie dei caduti e all'Associazione dei reduci della divisione alpina « Monterosa » per la profanazione e l'insulto compiuti alla memoria dei loro cari caduti in guerra, impegnandosi sin d'ora perché la pacificazione nazionale abbia un senso vero tra tutti gli italiani con il reverente omaggio, senza ignobili distinzioni di parte per tutti quanti hanno sacrificato la loro vita per l'Italia sui campi di battaglia. (3-00318)

VALENSISE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere — premesso che:

il comune di Platì, in provincia di Reggio Calabria, è da tempo senza amministrazione comunale;

la comunità locale per tre volte non ha espresso alcuna lista, dopo che, a suo tempo l'insediamento di un commissario straordinario era conseguito alle dimissioni del sindaco e dei consiglieri comunali, dimissioni occasionate da una forte protesta popolare relativa alla inefficienza del servizio idrico ed alla absurdità delle tariffe non proporzionate ai consumi;

nelle elezioni indette nell'ottobre 1991 il MSI-DN aveva presentato una lista guidata dal segretario provinciale profes-

soressa Angela Napoli e composta da donne militanti di quel Movimento ma, nella stessa data della presentazione della lista, il prefetto di Reggio Calabria rinviava le elezioni ad altra data;

per le elezioni fissate il 27-28 novembre 1992, il MSI-DN ha ripresentato una sua lista di candidati con a capolista l'onorevole Fortunato Aloi, consigliere regionale della Calabria, seguito da giovani militanti e dirigenti del MSI-DN;

le manifestazioni politiche poste in essere dal MSI-DN sono state e sono dirette, non solo a stimolare la presentazione di liste da parte di altre formazioni politiche locali, ma anche a tenere desta l'attenzione sui problemi della popolazione di Platì e delle sue frazioni che soffrono di condizioni di degrado e di abbandono, emblematiche ed allarmanti, anche rispetto alle non felici condizioni del Mezzogiorno d'Italia —:

quali urgentissime iniziative il Governo intenda attuare o sollecitare a favore della popolazione di Platì e delle sue frazioni:

a) per realizzare attraverso interventi speciali, condizioni di efficienza delle strutture comunali di Platì dopo che i commissari straordinari susseguitisi al comune hanno visto preclusa ogni possibilità di risolvere problemi come quelli della distribuzione dell'acqua, la revisione dei contatori, o di rifiuti solidi urbani, per carenza di personale, assolutamente inadeguato all'ampiezza del territorio ed alla densità demografica di alcune frazioni come Cirella;

b) per realizzare in tempi brevi e attraverso interventi speciali una viabilità intercomunale che consenta comunicazioni accettabili tra il centro di Platì, le frazioni e le campagne, attualmente servite da un insieme di strade impercorribili e prive di manutenzione da decenni;

c) per eliminare il quarantennale isolamento di Platì, delle sue frazioni e dell'intero territorio realizzando in tempi brevissimi l'ammodernamento della strada

statale n. 112 Bovalino-Plati-bivio Grimaldo di Bolvara antica dorsale aspromontina, interrotta fin dal 1951 con conseguenze dannosissime per Plati e per le zone interne dell'Aspromonte in termini di sviluppo;

d) per dare luogo, ad integrazione della SS 112, alla realizzazione di una moderna dorsale a scorrimento veloce tra lo Jonio e l'autostrada A3 sul Tirreno, utilizzando in parte l'esistente tracciato della SS 112, con le varianti di una pedemontana jonica capace di alleggerire il traffico della statale jonica n. 106 e dell'attraversamento in galleria del valico, dotando la provincia di Reggio Calabria di una seconda dorsale appenninica, preziosa per lo sviluppo dell'intera provincia e in particolare, dei territori di Plati e della fascia jonica;

e) per consentire alle popolazioni della fascia jonica e, in particolare, di Plati, delle sue frazioni e del suo territorio, di ricevere il segnale della televisione di Stato, RAI, attualmente soppresso, nelle ore serali, dal segnale della televisione libica. (3-00319)

FERRAUTO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro. — Per conoscere — premesso:

che il giorno 8 settembre 1992, il Governo, di intesa con le autorità monetarie della CEE, ha decretato la svalutazione della lira nella misura del 7 per cento derivante da un deprezzamento del 3,5 per cento della divisa nazionale e da un apprezzamento delle altre divise della Comunità di analogo importo percentuale —:

se nella settimana che ha preceduto il riallineamento delle divise e quindi la svalutazione di fatto della lira — settimana in cui la Banca d'Italia è intervenuta a sostegno della quotazione della divisa na-

zionale sui mercati dei cambi dando così fondo alle « riserve » per più della metà della loro consistenza —, sia stato trasmesso il dovuto e doveroso rapporto informativo all'autorità giudiziaria competente per territorio e segnatamente alla procura generale di Roma, al fine di promuovere il necessario riscontro circa l'eventuale sussistenza, nella particolare circostanza, del reato di aggio sulla nostra moneta, ed in particolare, per consentire il controllo sul flottante, nonché sulle operazioni estero su estero di lire italiane;

se corrisponda a verità la circostanza che le banche interessate a tali operazioni su ordine di speculatori italiani ed esteri siano state principalmente quelle austriache, nonché le solite svizzere e soprattutto le più note e quotate *marchant bank*;

se corrisponda inoltre a verità che le speculazioni a termine abbiano prodotto una ingente massa di capitali liquidi che con l'intermediazione di banche irachene o libiche sono stati utilizzati per l'acquisto a breve di valuta USA che hanno provocato, nel volgere di pochi giorni, oltre che enormi arricchimenti, una situazione insostenibile per il nostro paese in quanto l'acquisto delle materie prime viene regolato in dollari, con la conseguenza diretta sul versante dell'inflazione;

se corrisponda al vero che per l'acquisto di dollari e di marchi, alcune lobbies affaristico-industriali abbiano depositato o comunque abbiano negoziato consistenti pacchetti azionari che hanno provocato ribassi consistenti in borsa;

quali, misure, infine, siano state adottate per evitare il ripetersi di situazioni quali quelle recentemente sofferte dal sistema economico-finanziario ed il rischio di definitiva caduta della credibilità delle istituzioni. (3-00320)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

PISCITELLO, NUCCIO, FAVA e GIUNTELLA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

all'interno del presidio ospedaliero « Cannizzaro » (USL n. 36) di Catania da oltre due anni opera una divisione di ostetricia e che, malgrado sia prevista dalla pianta organica, non è ancora stata attivata la divisione di neonatologia;

ciò, in termini pratici, si traduce in un rischio per la vita dei neonati partoriti al « Cannizzaro » in quanto, se bisognosi di particolari cure, devono essere trasportati e ricoverati presso altri presidi ospedalieri —:

come mai, benché sia prevista dalla pianta organica, non sia ancora stata attivata la divisione di neonatologia presso il presidio ospedaliero « Cannizzaro » (USL n. 36) di Catania;

quali iniziative intenda adottare affinché il « Cannizzaro » venga dotato di una propria divisione di neonatologia.

(4-05487)

BERSELLI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

in data 17 novembre 1987 la Società Carli di Comacchio proprietaria del Bagno Malabù al Lido delle Nazioni, riceveva un telegramma dall'allora Sottosegretario all'industria Ravaglia che così recitava: « Lieto comunico che comitato di gestione legge 517 habet concesso nella riunione del 17 Novembre 1987 contributo di lire 17.073.000 »;

da allora i signori Carli non hanno più avuto né soldi né notizie. Il contributo di 17 milioni seppur modesto, di fronte alle spese di oltre 100 milioni sostenute in

seguito alla mareggiata che determinò lo stato di calamità naturale, rappresentava una boccata d'ossigeno per quegli operatori economici che tanto si erano dati da fare —:

a che punto si trovano la pratica e lo stanziamento promesso. (4-05488)

BATTISTUZZI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

secondo notizie apparse sulla stampa starebbe per uscire il nuovo settimanale *L'Italia* avente come fine, tra l'altro, il contrastare la politica delle privatizzazioni delle aziende pubbliche;

per una tiratura prevista di 40 mila copie è stato stipulato con la SEAT un contratto pubblicitario di un miliardo e ottocento milioni di lire;

la SEAT è una divisione operativa della STET (IRI) avente come compito la raccolta e l'esecuzione di pubblicità;

il contratto miliardario sarebbe stato favorito, come riferisce un periodico specializzato nel settore delle comunicazioni, dal Consigliere della Presidenza del Consiglio per la politica delle privatizzazioni —:

quale sottile disegno strategico sottenda l'intera operazione. (4-05489)

ITALICO SANTORO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso:

che la legge 18 gennaio 1992, n. 16, all'articolo 1 lettera c), sancisce la ineleggibilità o dispone la sospensione dalla carica di « coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello per un delitto commesso con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione »;

che in data 2 giugno 1992 (con sentenza n. 808 depositata in cancelleria il giorno 16 giugno 1992), la 2ª sezione penale del Tribunale di Salerno condan-

nava Gallo Rosario, imputato in base all'articolo 490 in relazione all'articolo 476 CP perché, nella sua qualità di Sindaco del Comune di Altavilla Silentina e nell'esercizio delle sue funzioni, distruggeva ovvero occultava il decreto prefettizio di convocazione del Consiglio Comunale di Altavilla, decreto che veniva a lui personalmente recapitato il 23 aprile 1980;

che tale condanna, come si rileva dalla motivazione della sentenza e dal dispositivo della stessa, è stata emessa ai sensi degli articoli 444 e segg. CPP (richiesta di patteggiamento avanzata dall'imputato) e può pertanto equipararsi a sentenza di primo grado confermata in appello (solo ricorribile per Cassazione), fattispecie espressamente prevista dalla precisata legge;

che a carico del suddetto Gallo Rosario, la 1ª sezione penale del tribunale di Salerno emetteva sentenza di condanna a mesi dieci di reclusione e ad un anno di interdizione dai pubblici uffici (pena sospesa), perché imputato del delitto di cui agli articoli 110-479-476 CP e che sempre a carico del Gallo pendono numerosi procedimenti penali tra i quali il n. 1882/87 (assegnato alla 2ª sezione) per il quale risulta imputato del delitto di cui agli articoli 110-479-314 CP;

che il suddetto Gallo Rosario in data 15 luglio 1992, veniva rieletto Sindaco di Altavilla Silentina e nei giorni successivi prestava giuramento di rito —:

quali provvedimenti intende adottare, sulla base del citato articolo 1 lettera c) della legge 18 gennaio 1992, n. 16, per porre termine ad una situazione di palese illegalità. (4-05490)

RUSSO SPENA, DORIGO e BOGHETTA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere:

in relazione a quanto si legge su l'inserto di *Avvenimenti* del 5 marzo 1992 curato da Annibale Paloscia dove si parla del « Marasma dei soccorsi a Ustica » e si

riporta la registrazione di un colloquio tra personale addetto al controllo aereo appartenente al gruppo radar di Marsala nei seguenti termini: « E ancora deve decollare il soccorso... Ai 20 decollano... che figli di p... il soccorso ancora non è decollato, il soccorso, gli aerei di soccorso ancora non sono decollati ». Sono le 22 del 27 giugno 1980, un'ora dopo la caduta del DC 9. Di tutto questo invece non c'è traccia nella relazione Pisano in cui si legge a pagina 32: « Al verificarsi dell'evento e prima ancora che si avesse una specifica dichiarazione di allarme, si è determinato negli enti preposti al soccorso aereo un allertamento progressivo ma tempestivo in tutte le sue fasi, che ha portato al pronto intervento di adeguati mezzi aerei-navali per la ricerca del velivolo scomparso —:

in conseguenza di quanto sopra:

se dei ritardi denunciati dagli operatori radar vennero edotti il Capo di Stato Maggiore della difesa e il Ministro della difesa nonché il Presidente del Consiglio dei ministri. Va ricordato che 40 persone finirono in fondo al mare senza sepoltura. I ritardi riguardano non solo gli aerei ma anche le navi. La prima nave partì infatti solo tre ore dopo il disastro;

altresi, in relazione a quanto si legge su *Il Giornale Nuovo* del 9 marzo 1992 secondo cui i piloti Ivo Nutarelli e Mario Naldini « erano in servizio nell'80 presso la base di Grosseto e la notte del 27 giugno volavano a bordo di un F 104 tra le ore 20,30 e 20,45 », che scopo avesse la missione e per quanto tempo si svolse il volo;

dove fossero diretti, se operassero contro un radio bersaglio;

se fossero in funzione apparecchiature di intercettazione;

se ci siano stati collegamenti radio con le navi in mare e con altri aerei dell'Aeronautica militare in volo tra cui quelli di cui dette notizia alla Camera dei

deputati l'onorevole Valerio Zanone nel 1988;

quale missione avesse l'aereo PD 808 che volava da Milano a Roma;

infine, quale personale e mezzi libici fossero in addestramento in Sardegna e se aerei libici privi di contrassegni fossero atterrati in Sardegna. (4-05491)

**Apposizione di una firma
ad una interrogazione.**

L'interrogazione con risposta scritta Giuntella ed altri n. 4-05347 pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 23 settembre 1992 è stata sottoscritta anche dal deputato Mensurati.

**Ritiro di un documento
di sindacato ispettivo.**

Il seguente documento è stato ritirato dal presentatore: interrogazione con risposta scritta Valensise n. 4-05430 del 24 settembre 1992.

ERRATA CORRIGE

Nell'allegato B ai resoconti della seduta del 23 settembre 1992, a pagina 3674, seconda colonna, diciannovesima riga, vanno soppresse le parole « a Pastena ».

Nell'allegato B ai resoconti della seduta del 23 settembre 1992, a pagina 3700, seconda colonna, prima riga, deve leggersi: « SOCOFIMM » e non: « SAOCOFIMM », come stampato.

Nell'allegato B ai resoconti della seduta del 23 settembre 1992, a pagina 3703, seconda colonna, le righe dalla ottava alla diciannovesima vanno così lette: « quali iniziative progettuali ed operative la competente soprintendenza abbia assunto al riguardo nei successivi cinque anni e quale collaborazione concreta abbia fornito, nello stesso periodo, l'amministrazione comunale di Positano che dovrebbe essere largamente interessata allo scavo, al recupero ed alla valorizzazione dell'importante edificio, per arricchire il ruolo turistico, derivante dalla valenza paesistica ed ambientale di Positano anche con un polo di riferimento culturale ».

*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

**INTERROGAZIONI
PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

ABATERUSSO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere — premesso che è pervenuta all'interrogante la notizia che somme già finanziate e riguardanti il raddoppio dei binari della disastrosa linea Bari-Lecce starebbero per essere stornate per altre destinazioni — se tale notizia corrisponde al vero, quali siano i motivi e come dovrebbero essere utilizzate le suddette somme contravvenendo — nel caso che la notizia sia confermata — ad accordi di programma a suo tempo stipulati, scatenando certamente cori di protesta nella popolazione salentina già abbastanza dimenticata dai programmi delle Ferrovie dello Stato che hanno portato il Salento ad una situazione di estrema marginalità.

(4-00961)

RISPOSTA. — *Il completo raddoppio della linea adriatica è considerato strategico dall'Ente ferrovie dello Stato per il raggiungimento degli obiettivi di potenziamento e risanamento prefissati dal piano di ristrutturazione; in tal senso nel contratto di programma stipulato tra l'Ente ferrovie dello Stato ed il Ministero dei trasporti per il tratto a sud di Bari sono stati previsti:*

la realizzazione dell'elettrificazione tra Bari e Lecce;

il raddoppio del tratto Bari-Fasano;

il raddoppio del tratto Brindisi-Lecce.

La realizzazione di tali opere in relazione alle necessarie definizioni degli accordi con gli enti locali, alle relative progettazioni, ai finanziamenti concessi, alle priorità dell'intera rete ferroviaria, è prevista secondo quanto segue:

sono stati già approvati 150 miliardi di lire necessari per l'elettrificazione del tratto Bari-Lecce;

sono pressoché definiti i progetti relativi al raddoppio Bari-Fasano che si presume possa essere avviato entro il 1992 con una spesa prevista di 200 miliardi;

il raddoppio del tratto Brindisi-Lecce verrà realizzato quando sarà completamente definita la relativa progettazione ed in relazione alle risorse finanziarie disponibili.

Il Ministro dei trasporti e ad interim della marina mercantile: Tesini.

ALTERIO, CECERE, MENSORIO e IVO RUSSO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, dell'industria, commercio e artigianato, delle partecipazioni statali e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per conoscere:

se siano a conoscenza della recente determinazione del gruppo dirigente dell'ALENIA circa un ulteriore e cospicuo pacchetto di pre-pensionamenti e di un massiccio ricorso alla cassa integrazione guadagni. Tale determinazione diventa oggettivamente preoccupante, se si considera la delicatezza sociale dell'area interessata, quella Pomiglianese, autentica cerniera strategica del mosaico territoriale della provincia di Napoli, la quale già presenta difficili fenomeni di disoccupazione, soprattutto giovanile ed intellettuale, e di aggressione camorristica. Ancora più allarmante è la volontà del management aziendale di scaricare sui lavoratori gli oggettivi e perversi effetti negativi delle crisi congiunturali nel settore aeronautico e dei sistemi difensivi, quanto poi è opportuno considerare che la redditività produttiva dell'azienda, il rapporto tra investimenti e capacità di creare posti di lavoro, nonostante le cospicue risorse messe a disposizione dal Governo per i nuovi poli produttivi di Nola e Capodichino, si è notevolmente abbassata, a causa di un rapporto oggettivamente « sballato » tra numero dei dirigenti e numero dei lavoratori, a causa della consuetudine costosissima delle molteplici consulenze esterne, e infine a causa

di un mancato sforzo progettuale dell'intero gruppo dirigente per trovare soluzioni produttive, alternative alle crisi di settore.

Inoltre, simili decisioni localizzate solo nell'area napoletana, con nuove produzioni dirottate al Nord (vedi produzione aereo Falcon), gettano un'ombra sinistra sulla vocazione meridionalistica di un'azienda, che per tanti anni ha rappresentato il fiore all'occhiello della produttività meridionale;

se non ritengano opportuno promuovere *ad horas* gli opportuni contatti con i vertici aziendali, al fine di individuare le misure necessarie a fronteggiare la crisi aziendale negli stabilimenti meridionali e di sollecitare la regione Campania, colpevolmente assente rispetto a questa situazione, per la convocazione di una conferenza regionale sulle partecipazioni statali, indispensabile per inquadrare, in un contesto territoriale regionale, una politica organica di sviluppo e di crescita economica autopropulsiva della Campania.

(4-01736)

RISPOSTA. — Il settore aerospaziale-elettronico è attualmente caratterizzato da una flessione strutturale del mercato della difesa, da una crescente competizione tra i produttori, dalla necessità di rilevanti investimenti nella ricerca e sviluppo di nuovi prodotti nonché da intensi processi di concentrazioni e alleanze a livello europeo e mondiale.

Tale flessione strutturale del mercato della difesa ha prodotto due chiari effetti: da un lato i grandi gruppi industriali stanno operando parziali riconversioni delle loro capacità produttive dal militare al civile, e, dall'altro, si sono create forti concentrazioni, alleanze e collaborazioni, finalizzate a ridurre i costi e suddividere i rischi.

In tale contesto anche l'Alenia, insieme alle sue società controllate, si è trovata a fronteggiare le conseguenze della contrazione del mercato della difesa, che interessa il proprio fatturato per più del 40 per cento.

A tale proposito l'azienda ha avviato un piano organico di interventi articolati nel modo seguente:

individuazione di attività industriali non primarie, con recupero di efficienza e competitività del sistema;

adeguamento dei processi produttivi, delle tecnologie e degli uomini al nuovo assetto organizzativo ed alle evoluzioni dei prodotti e dei mercati;

individuazione e valutazione di attività industriali sostitutive o integrative delle produzioni militari.

Con l'accordo del mese di dicembre 1991, sottoscritto presso il Ministero del lavoro dalla società Alenia e dalle sue controllate, dall'associazione sindacale Intersind e dai rappresentanti della FIM-FIOM-UILM nazionali, era stata raggiunta una intesa complessiva sulle azioni necessarie per il consolidamento industriale del gruppo, sulle sue prospettive di sviluppo, nonché sul riequilibrio degli organici attraverso strumenti non traumatici quali il blocco del turn-over, i prepensionamenti, la mobilità interna e la cassa integrazione guadagni straordinaria.

Anche se, al momento attuale, il piano di riorganizzazione si sta sviluppando secondo le previsioni e gli impegni assunti, l'Alenia si è trovata, però, ad affrontare ulteriori difficoltà manifestatesi nel comparto aerospaziale.

Infatti, l'aeronautica civile si trova in piena crisi congiunturale iniziata nel 1990-1991, conseguente alla perdurante recessione economica internazionale ed aggravata dalla guerra del Golfo.

I negativi risultati economici hanno indotto le compagnie aeree a ridurre o cancellare ordini ed a rallentare le consegne dei velivoli già ordinati. Inoltre l'offerta su questo mercato si va affollando di nuovi competitori, in particolare quelli del sud-est asiatico, spinti dalla necessità di trovare sbocco alla loro capacità produttiva.

I livelli della competizione restano più che mai elevati per quanto riguarda la qualità dei prodotti, la tecnologia in essi incorporata e la puntualità dei programmi, mentre i prezzi offerti sono sensibilmente calanti.

Diventa quindi necessario, per la sopravvivenza di questo mercato mantenere i massimi standard di efficacia e qualità ma con sostanziali ed immediati abbattimenti dei costi.

Per queste ragioni, a seguito di una serie di incontri fra i rappresentanti dell'azienda e quelli sindacali, iniziati nel mese di maggio e conclusi il 4 luglio ultimo scorso sono state esaminate ed affrontate le proposte della società concernenti le integrazioni del suo piano industriale, proposte rese necessarie dalle evoluzioni registrate successivamente al dicembre 1991.

In queste sedi è stato pertanto previsto il riequilibrio degli organici del settore aeronautica attraverso gli strumenti già individuati ed utilizzati dal piano aziendale (secondo il citato accordo del dicembre 1991) e, in particolare, con il ricorso al trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni per le unità produttive del Settore fino ad un massimo di 650 (su un organico di circa 15.000 addetti), con il mancato ripristino del turn-over, con gli esodi intervenuti e con i prepensionamenti.

Si precisa, inoltre, che proprio per i prepensionamenti il numero complessivo di 450 unità, deliberato dal CIPE il 12 giugno ultimo scorso per il gruppo Alenia, comprende oltre 200 unità per il settore aeronautica.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cristofori.

BERSELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il consiglio comunale di Imola, a seguito della situazione emersa dall'andamento delle preiscrizioni alla scuola elementare, da cui risulta la difficoltà delle scuole elementari « Rubri » e « Pontesanto » a raggiungere il numero minimo di bambini utili a formare le classi prime per l'anno scolastico 1992-1993, ha espresso alla unanimità la preoccupazione per le conseguenze che tale situazione potrebbe comportare per le due suddette scuole;

entrambi tali plessi sono assai importanti per la funzione svolta nei rispettivi ambiti territoriali e vi è la indubbia esigenza di confermare l'attività;

è infatti prevedibile un forte sviluppo della città di Imola in quella zona, anche per la particolare ubicazione delle strutture che, in specie nel caso di « Pontesanto », favorisce attività all'aperto per i bambini e l'integrazione con la scuola materna lì in funzione;

i bacini di utenza relativi prevedono, anche negli anni a venire, un numero di bambini sufficiente alla formazione del ciclo completo di classi in ambedue le scuole;

le ragioni su menzionate sono già state esposte nelle sedi opportune, al provveditorato agli studi nonché espresse in sede di distretto scolastico;

il risultato delle preiscrizioni dipende anche dalla libera scelta delle famiglie residenti nello stradario di riferimento, il quale assume di fatto valore indicativo non avendo forza vincolante per le medesime, in base alle norme vigenti;

la libera scelta in capo alle famiglie può correttamente essere orientata solo con un'adeguata informazione e conoscenza del funzionamento delle scuole territoriali;

il Provveditorato agli Studi ha peraltro espresso l'orientamento di procedere alla formazione di una sola prima classe —:

se non ritenga di dover intervenire con la massima urgenza presso il Provveditore agli Studi affinché non consideri come definitivo il suddetto orientamento, rendendosi nel contempo disponibile a procedere ad una verifica entro il mese di giugno, in considerazione anche del fatto che l'amministrazione comunale intende mantenere le due prime classi;

se non ritenga altresì di dover intervenire affinché si proceda prima del prossimo mese di settembre alla revisione complessiva degli stradari del territorio del comune di Imola, tenuto conto che si è in presenza di un andamento demografico stabile ed assestato dopo il calo degli ultimi anni, in base a criteri di: a) equilibrio tra servizi e territorio; b) esigenza di

organizzazione dei servizi coerentemente al piano di edilizia scolastica presentato e ad una logica di razionalizzazione dei costi e delle risorse che porti al recupero di alcune di queste per potenziarne e qualificarne altri, necessari alla città di Imola;

se non ritenga infine che sia assolutamente indispensabile dar vita assieme alle direzioni didattiche e agli organi di governo della scuola ad azioni di adeguata informazione che portino al più largo rispetto possibile dei bacini di utenza, ferma restando la libera scelta da parte delle famiglie in relazione alle esigenze di organizzazione delle stesse;

quale valutazione dia in merito a quanto sopra esposto e quali urgenti iniziative intenda assumere per assicurare anche per il prossimo anno scolastico il ciclo completo delle classi delle scuole elementari « Rubri » e « Pontesanto ».

(4-00060)

RISPOSTA. — *In sede di formulazione dell'organico di diritto per l'anno scolastico 1992-1993, il competente provveditore agli studi di Bologna preso atto che il numero degli alunni preiscritti alla classe 1^a della scuola elementare « Pontesanto » — dipendente dal II Circolo di Imola — ammontava a sole n. 8 unità, ha disposto la non attivazione di detta classe e il conseguente trasferimento degli alunni al plesso « Rubri », dipendente dal III Circolo di Imola, (distante Km 2,5 di strada pianeggiante) ove risultavano già preiscritti n. 9 alunni.*

Tale provvedimento è stato adottato in conformità delle previsioni espresse nel piano provinciale di fattibilità predisposto ai sensi dell'articolo 15 della legge del 5 giugno 1990, n. 148.

Si desidera, anche, far presente che la scuola elementare di « Rubri » dispone di un edificio appositamente costruito e del tutto idoneo ad accogliere gli allievi della prima classe della scuola « Pontesanto », nonché quelli relativi alle leve scolastiche dei prossimi anni, ove il numero degli obbligati non

dovesse incrementarsi al punto tale da consentire la riattivazione del plesso in questione.

Il Ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo.

CAPRILI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi Giovanni Lippi rappresentante sindacale e consigliere comunale di Viareggio è stato spostato dalla direzione della Società Autostrade Liguri-Toscane (SALT) in un reparto « confino », in un posto di lavoro di nuova istituzione ancora inesistente;

i sindacati hanno giudicato il trasferimento di Giovanni Lippi unilaterale, punitivo, contrario a tutte le normative attualmente in vigore e a quanto stabilito dal contratto nazionale di lavoro per il personale dipendente da società e consorzi concessionari di autostrade e trafori;

la SALT è una società mista a capitale pubblico-privato —:

quali iniziative intendano assumere affinché sia revocato questo atto unilaterale e punitivo e sia reintegrato Giovanni Lippi nel suo abituale posto di lavoro facendo così fallire le iniziative stile anni cinquanta della direzione SALT. (4-00642)

RISPOSTA. — *L'ispettorato provinciale del lavoro di Lucca ha comunicato che il trasferimento ad altro reparto del lavoratore Giovanni Lippi, rappresentante sindacale aziendale, disposto a suo tempo dalla Società autostrade liguri toscane (SALT SpA) da cui dipende il Lippi, è stato revocato con la conseguente reintegrazione dell'interessato nella sua originaria mansione di capo casello.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cristofori.

CAPRILI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

in data 7 settembre 1987 dall'USL n. 3 Versilia con delibera n. 1185 veniva

indetto un appalto-concorso per la ristrutturazione e fornitura di apparecchiature per l'UTIC di Viareggio;

la cifra messa a disposizione risultava essere di lire 1.355.000.000;

le ditte invitate risultavano essere 13 e che solo 5 presentarono offerte;

venne scelta la ditta COGEFAR di Milano con una offerta di lire 2.218.000.000;

per restare nei limiti del finanziamento l'opera venne suddivisa e, in questo modo, la COGEFAR venne incaricata dei lavori e posa in opera delle attrezzature per lire 1.234.000.000 —

se e a quali ditte e per quali importi siano stati affidati i lavori seguenti e la messa in opera delle relative attrezzature necessarie al fine di terminare quanto stabilito con delibera 1185 della USL Versilia. (4-01105)

RISPOSTA. — Si risponde, necessariamente, in base agli indispensabili elementi di valutazione acquisiti, per il tramite del commissario di Governo, presso le competenti strutture del Servizio sanitario nazionale.

Risulta confermato, in effetti, che con delibera n. 1185 del 7 settembre 1987 l'unità sanitaria locale n. 3 toscana della Versilia ha indetto gara di « appalto-concorso » per la fornitura di apparecchiature e di impianti destinati all'unità di terapia intensiva e rianimazione per malattie cardiovascolari di Viareggio.

La gara di « appalto-concorso » conseguentemente esperita ai sensi della legge 30 marzo 1981, n. 113 ed in base al relativo « bando di gara » pubblicato comportava la richiesta di invito di n. 13 imprese. Peraltro, cinque soltanto di esse presentavano la prescritta offerta entro il termine ultimo del 14 aprile 1988, imposto a pena di decadenza nella lettera di invito con allegato « Capitolo di appalto ».

A conclusione della relativa istruttoria successivamente condotta da una Commissione tecnico-consulativa, appositamente no-

minata con delibera n. 765 dell'11 aprile 1988, con altro atto del 10 ottobre 1988 l'unità sanitaria locale deliberava l'aggiudicazione di dette apparecchiature destinate al presidio ospedaliero di Viareggio all'impresa COGEFAR di Milano, per una spesa prevista in lire 2.019.650.400, oneri fiscali esclusi.

La stessa delibera succitata affidava l'intero lavoro previsto nel bando di gara all'impresa COGEFAR di Milano, in considerazione delle sue dimensioni economiche e possibilità operative, senza alcuna suddivisione delle forniture relative. Tuttavia, per comprensibili motivi operativi (quali la disponibilità dei locali interessati, la sovrapposizione con le normali attività assistenziali del presidio ospedaliero e, non ultima, l'esigenza di integrazione dei finanziamenti regionali, l'intera realizzazione è stata necessariamente articolata in due stralci operativi consecutivi nell'ambito dell'affidamento complessivo.

Ultimate le prescritte procedure conseguenti all'aggiudicazione, i lavori iniziavano il 18 luglio 1989 e venivano conclusi entro il termine prefissato del 10 maggio 1990, venendo, poi, positivamente collaudati, come da delibere dell'unità sanitaria n. 1154 del 19 luglio 1990.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Azzolini.

CELLAI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

vi è l'intenzione di chiudere il calzaturificio Rangoni che ha sede in Firenze, come proclamato dalla proprietà dell'azienda e la chiusura è prevista nel mese di luglio del 1992;

la decisione risulta in contrasto con i positivi risultati produttivi ottenuti nell'ultimo periodo a seguito di una ben avviata ristrutturazione che aveva portato al raggiungimento della quota di oltre 250 mila paia di scarpe prodotte nel solo 1992 ed all'acquisizione di mercati internazionali importanti quali quello giapponese e nordamericano;

è pesante la crisi produttiva che sta investendo l'area fiorentina e che ha già causato gravi ripercussioni occupazionali ed economiche a seguito della chiusura di altre attività industriali ed artigianali —:

quali iniziative intenda assumere per salvare l'azienda suddetta, preservarne i suoi 153 dipendenti e gli altrettanti impiegati nell'indotto, e più generalmente quali interventi siano previsti a supporto dell'economia e dell'occupazione nell'area fiorentina. (4-00923)

RISPOSTA. — *La direzione aziendale del calzaturificio Rangoni di Firenze ha attivato, ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, la procedura per la messa in mobilità di 173 lavoratori, in data 15 maggio 1992, a causa del difficile andamento economico aziendale che ha reso indifferibile la chiusura dell'unità produttiva in questione.*

Tale procedura si è esaurita con l'incontro tenutosi tra le parti sociali il 18 luglio ultimo scorso presso l'ufficio provinciale del lavoro, al cui direttore spetta ex lege 223 convocare le parti medesime per esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e le possibilità di utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua parte, nell'ambito della stessa impresa.

In quella riunione si è riconosciuta la facoltà dell'azienda di collocare in mobilità a decorrere dal 20 luglio 1992 un numero di 171 unità, con richiesta di prestazione del periodo di preavviso per gli impiegati amministrativi e contabili, fatto salvo il periodo di ferie già concordato.

L'azienda si è impegnata a corrispondere ad ogni lavoratore posto in mobilità le relative spettanze in conformità ad un prestabilito piano di pagamenti nonché a ricercare per tutti i lavoratori interessati alla mobilità idonee soluzioni occupazionali che ne consentano la ricollocazione lavorativa.

In tale contesto si inserisce l'iniziativa imprenditoriale della WINGS srl relativa alla fabbricazione ed al commercio di un prodotto calzaturiero medio-alto, destinato all'esportazione nei mercati europei, statunitensi e orientali.

La citata società, per non disperdere il patrimonio occupazionale e professionale dei dipendenti del calzaturificio Rangoni si è dichiarata disponibile, in sede di incontro con le organizzazioni sindacali, a privilegiare nelle assunzioni di unità necessarie alla propria attività produttiva, gli ex lavoratori del calzaturificio Rangoni, attingendoli dalle relative liste di mobilità.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cristofori.

CONTI e FINI. — *Ai Ministri della sanità e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

il professor dottor Gasparini Sergio, primario della sezione di ortopedia e traumatologia generale di zona « San Giovanni Calibita » Fatebenefratelli — Isola Tiberina — Roma — è stato collocato in pensione il giorno 1° maggio 1991 all'atto del compimento del sessantacinquesimo anno di età ai sensi della legge n. 50 del 19 febbraio 1991;

il « comitato esecutivo » del predetto ospedale di zona ha addotto, come motivo del rigetto della domanda del suo primario ortopedico — si cita testualmente — « che la normativa contenuta nella legge citata non è applicabile a questo ospedale, e pertanto, il comitato esecutivo ha deliberato in assenza di motivi giuridici (*sic!*) di non accogliere la sua richiesta »;

la domanda di trattenimento in servizio era stata presentata nei termini di legge (n. 50 del 1991, articoli 1, 2 e 3), che il diritto di trattenimento in servizio fino al settantesimo anno di età è acquisito ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 336 del 1964 e del decreto-legge n. 402 del 1982 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 627 del 1982 — articolo 5;

la domanda è stata presentata anche ai sensi del decreto-legge n. 413 del 1989 convertito in legge n. 37 del 1990 che equipara gli apicali USL e degli enti locali ai dipendenti apicali statali;

il primario in questione era un dipendente di ente privato e che il contratto Aris-Anmirs, proprio in riferimento ai medici dipendenti degli enti religiosi, parla di posizione equiparata ed equipollente con i medici dipendenti degli ospedali civili, e ricordando inoltre il decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 —

se il ministro della sanità non intenda intervenire direttamente, nei modi che gli consente la legge, per invitare l'ospedale generale di zona « Fatebenefratelli » di Roma a ricollocare in servizio il professor dottor Gasparini Sergio fino al compimento del settantesimo anno di età.

(4-03531)

RISPOSTA. — *La legge 19 febbraio 1991, n. 50, recante « disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico dipendente » può trovare applicazione — come recita, appunto, la sua richiamata rubrica — nei soli confronti del personale medico cosiddetto apicale con rapporto di lavoro dipendente con il Servizio sanitario nazionale, cioè ai relativi primari ospedalieri di ruolo.*

Questo fa sì che essa non sia, invece, riferibile ai medici che rivestano funzioni equipollenti presso presidi di enti di natura privatistica, come tali soggetti alle relative norme regolamentari, alle prescrizioni legislative settoriali ed a quelle pattizie degli speciali contratti collettivi di settore, per lo più diversificati, ma in ogni caso distinti da quelli dei dipendenti pubblici.

Ciò induce, quindi, a ritenere che l'amministrazione dell'ente interessato nel caso di specie abbia agito conformemente alla normativa vigente in materia e che, conseguentemente, al contrario di quanto adombrato ed auspicato nell'interrogazione il suo comportamento non risulti passibile di censura alcuna.

D'altra parte, neppure potrebbero invocarsi, a sostegno di una diversa tesi, le eventuali equiparazioni od equipollenze discendenti dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 (stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali), in qualche modo pure ipotizzato nell'atto parlamentare in esame, poi-

ché tale equipollenza è palesemente circoscritta, potendo riferirsi, per esplicita previsione del legislatore, al solo ambito applicativo dei titoli di vario tipo valutabili ai fini degli esami di idoneità ospedaliera, dei concorsi di assunzione nelle unità sanitarie e dei trasferimenti.

La portata di detto articolo, quindi, non potrebbe mai estendersi ai fini del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età.

Riguardo, poi, all'applicazione estensiva della legge n. 37 del 1990 alle fattispecie qui considerate, sostenuta nell'interrogazione, va — al contrario — ricordato che la Corte costituzionale, investita dalle relative questioni di asserita illegittimità, ha dichiarato non fondate in riferimento agli articoli 3 e 38, secondo comma della Costituzione sia quella dell'articolo 53 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 sia quella dell'articolo 1, comma 4-quinquies della stessa legge 28 febbraio 1990, n. 37 sia, infine, quella dell'articolo 3 della legge n. 50 del 1991, in parola, adombrate da alcuni giudici di I grado.

Deve trarsene l'inevitabile conclusione che una soluzione nel senso auspicato nell'interrogazione — fino ad oggi giuridicamente improponibile per i motivi sin qui esposti — potrebbe discendere in futuro soltanto da diverse scelte del legislatore, che giungessero ad allargare esplicitamente l'ambito dei soggetti ammessi a fruire del beneficio in esame.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Azzolini.

CRIPPA e PRATESI. — *Ai Ministri per i beni culturali ed ambientali e dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:*

oltre cinquemila persone hanno firmato in questi mesi una lettera aperta al Presidente della Comunità Montana di Valle Camonica (Bs) riguardante il progetto di asfaltatura delle mulattiere che portano al lago Baitone, al lago Salarno ed al lago D'Arno, situati rispettivamente nei comuni di Sonico, Saviole dell'Adamello e Cevo, sempre in provincia di Brescia;

l'asfaltatura delle mulattiere dovrebbe essere realizzata dall'ENEL, e comporterebbe opere di allargamento della sede stradale, con relativi sbancamenti;

i laghi fanno parte del Parco regionale dell'Adamello, che tuttavia non ha autorità effettiva in materia di ampliamento delle sedi stradali che conducono ai laghetti, data la non esistenza del piano territoriale di coordinamento;

qualsiasi opera in tal senso dovrebbe quindi essere sottoposta, per un'eventuale approvazione, alle procedure previste dalla legge Galasso, oltre che ricevere i pareri favorevoli dei comuni interessati;

nella zona interessata ai laghi e alle mulattiere è stata individuata senza ombra di dubbio una zona di ripopolamento della *Trientalis Europaea Primulacea*, relitto glaciale artico alpino che si credeva estinto da circa 80 anni. L'importanza di tale scoperta può essere validamente documentata consultando il II tomo della *Flora d'Italia* di Sandro Pignatti, a pagina 289. Attualmente sono conosciute due altre zone di ripopolamento di tale esemplare in Lombardia, oltre a quello individuato nella zona in oggetto, ed altre due esistono in Trentino. Da notare infine come le zone di ripopolamento siano ampie poche decine di metri quadrati;

per ciò che riguarda il lago Salarno, presso il comune di Saviore non è stato presentato alcun progetto da parte dell'ENEL, anche se su due tornanti della mulattiera sono stati notati alcuni picchetti utilizzati per misurazioni e rilevamenti;

anche per il lago D'Arno non risultano essere stati presentati progetti di sorta, mentre per il lago Baitone pare che negli anni passati sia stata concessa un'autorizzazione per l'allargamento e la pavimentazione della mulattiera;

numerose sezione del CAI, della Lega Ambiente, oltre ad altre associazioni ambientaliste come *Mountain Wilderness* o gli Amici della Natura si sono dichiarate decisamente contrarie ad ogni ipotesi di asfaltatura, proponendo che l'eventuale ri-

sistemazione delle sedi stradali sia realizzata in sassi, così com'è stato finora fatto, paventando nel contempo interventi improvvisi, a colpi d'asfalto, dell'ENEL motivati con non meglio definite necessità di urgenza e necessità —:

in che modo intendano intervenire per impedire qualsiasi progetto di asfaltatura delle mulattiere indicate in premessa, data la completa insussistenza di ragioni di necessità, urgenza o sicurezza per tale intervento, e vista l'enorme importanza naturalistica dell'area;

in che modo intendano revocare eventuali pareri positivi già concessi per l'allargamento o l'asfaltatura dei sentieri indicati in premessa. (4-01806)

RISPOSTA. — *Non sono stati presentati recentemente alla Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Brescia progetti relativi ad asfaltature o allargamenti di mulattiere d'accesso ai laghi Salarno, d'Arno e Baitone.*

Gli impianti dell'Enel, già serviti da funivie, i piani inclinati a servizio di elicotteri per il trasporto di uomini e merci non necessitano di tali interventi.

Pertanto la prevista sistemazione della mulattiera del lago Baitone, approvata nel 1990, non verrà realizzata.

Il Ministro dei beni culturali e ambientali: Ronchey.

DORIGO. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali. — Per sapere se non ritenga di dover verificare la congruità del parere favorevole espresso dalla sovrintendenza ai beni storici ed artistici di Venezia, verso l'ammissibilità del progetto di nuova metropolitana subacquea lagunare, che accentuerebbe un uso della città di tipo consumistico di massimo sfruttamento speculativo dei tempi e degli spazi urbani ed artistici, fuori da ogni regolazione armonica della fruizione turistica della città, stravolgendo l'unicità storico naturale dell'ambiente lagunare, accele-*

rando in modo selvaggio il degrado sociale e culturale, oltre che materiale della città. (4-00874)

RISPOSTA. — *La Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Venezia non ha espresso alcun parere sul progetto della nuova metropolitana lagunare.*

Il Ministro dei beni culturali e ambientali: Ronchey.

ENNIO GRASSI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

a seguito dell'adesione allo sciopero del 15 aprile 1992 indetto dalle organizzazioni sindacali nazionali della scuola CIGL-CISL-UIL e SNALS, alcuni insegnanti della scuola media « Fratelli Cervi » di Riccione hanno ricevuto dalla preside professoressa Anna Maria Tinarelli una lettera con la quale veniva loro contestato, sul piano disciplinare, detta partecipazione, con la motivazione che gli scioperanti non avrebbero comunicato preventivamente le ragioni dell'astensione dal lavoro;

il fatto, estremamente grave, in quanto attenta clamorosamente ad un diritto del lavoratore sancito dalla legge, appare ancor più inquietante in quanto avviene a distanza di alcuni mesi da un analogo caso registrato all'interno della stessa scuola, per gli stessi motivi e per iniziativa della preside professoressa Anna Maria Tinarelli;

è evidente nel comportamento della preside un atteggiamento antisindacale che non può non allarmare quanti operano nella scuola con impegno e nel pieno rispetto dei propri doveri —:

quali iniziative intenda assumere al fine di impedire comportamenti lesivi della figura del lavoratore della scuola e volti ad introdurre in essa un clima palesemente intimidatorio. (4-00620)

RISPOSTA. — *Il provveditore agli studi di Forlì ha disposto visita ispettiva presso la*

scuola media « Fratelli Cervi » di Riccione al fine di accertare la reale portata dell'episodio segnalato.

Dall'esito delle risultanze ispettive, non sembra in effetti che il comportamento adottato dalla preside, nella circostanza, possa essere condiviso, tenuto conto che lo sciopero di cui è cenno nell'interrogazione era stato, a suo tempo, pubblicizzato attraverso i normali mezzi di informazione, i cui comunicati in materia hanno piena validità ai sensi della recente normativa sul diritto di sciopero.

Lo stesso provveditore agli studi, tuttavia, ha espresso l'avviso che l'episodio possa essere sostanzialmente ridimensionato, dal momento che esso non ha avuto conseguenze di rilievo sulla situazione generale della scuola e tenuto conto che la preside — la quale si dedica alla scuola con apprezzabile impegno — non risulta avere adottato misure disciplinari a carico di coloro che hanno aderito allo sciopero.

Si assicura, ad ogni modo, che questo ministero ha richiamato l'attenzione del provveditore agli studi affinché svolga un'adeguata azione di vigilanza in relazione ai comportamenti della preside in parola.

Il Ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo.

IGNAZIO LA RUSSA, GASPARRI e BUTTI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

sull'«Europeo» del 2 luglio 1992, il giornalista Stefano Mensurati racconta l'episodio inquietante della vendita di visti da parte dell'ambasciata italiana a Tirana, in Albania;

le formalità burocratiche per il rilascio del visto richiedono tempi lunghissimi ed alcune condizioni, quale l'invito da parte di un ente o di un privato cittadino italiano che si impegni per iscritto a garantire personalmente per l'emigrante e ad ospitarlo;

chi è disposto a sborsare 800 dollari per il rilascio del visto può però rivolgersi

alla malavita locale, che agisce indisturbata in pieno centro di Tirana;

lo stesso Mensurati ha acquistato dalla malavita locale un passaporto albanese, al quale è stata apposta una fotografia con tanto di timbri ufficiali e, cosa ancor più grave, il visto dell'ambasciata italiana;

il giornalista italiano, che per ottenere il visto si è rivolto agli ex dirigenti comunisti, recandosi presso il Palazzo dell'ex comitato centrale del Pla, ora sede del Partito socialista, racconta l'apposizione del visto sul falso passaporto spiegando che l'uomo al quale si è rivolto « entra in ambasciata dal cancello principale — mentre dinanzi a quello più piccolo la gente si accalca sudata, vociando non appena dall'interno si affaccia qualcuno — e dopo pochi minuti il visto è stato apposto dietro pagamento di 800 dollari —;

se non si ritenga opportuno intervenire immediatamente presso l'ambasciatore italiano a Tirana, Torquato Cardilli, affinché si faccia chiarezza su un episodio così inquietante che danneggia l'immagine del nostro Paese e della nostra diplomazia;

quali motivi abbiano consentito che l'ambasciata italiana apponesse un visto sul falso passaporto albanese intestato a Bashkim Demolli, nato a Tirana il 2 maggio 1954, con foto di Stefano Mensurati, cittadino italiano, senza che sia stata controllata l'identità personale del titolare;

quali iniziative di competenza si ritenga opportuno assumere affinché sia aperto un procedimento penale a carico dei responsabili italiani di tali fatti.

(4-02906)

RISPOSTA. — *L'ingresso e il soggiorno dei cittadini stranieri in Italia è stato regolamentato in modo organico con la legge n. 39 del 1990 (la cosiddetta legge Martelli) e con la normativa di applicazione che essa prevede. La procedura che porta al rilascio del visto, e che varia a seconda del tipo di visto richiesto, è definita nei tempi e nelle modalità dalla circolare applicativa n. 002/91. Per*

quanto riguarda i cittadini albanesi, questi possono ottenere visti di ingresso per turismo, per affari, per studio, per missione e per ricongiungimento familiare.

Per quanto attiene ai fatti specifici evidenziati nella interrogazione è da tenere presente quanto segue:

1) In data 27 aprile 1992 il signor Demolli Bashkim si presentava nella nostra Ambasciata a Tirana per chiedere il visto di ingresso, munito di nota ufficiale della Confederazione dei sindacati albanesi e di un fax di una azienda di Brindisi. All'atto della richiesta il signor Bashkim depositava il passaporto e i formulari corredati da fotografia analoga a quella esistente sul passaporto.

2) Il visto (n. 001305B) è stato rilasciato in data 14 maggio, dopo la regolare intervista dell'interessato e i controlli di rito. Il passaporto munito di visto è stato personalmente riconsegnato al signor Demolli Bashkim il giorno 16 maggio. Di ciò risulta regolare registrazione nel fascicolo istruito per la concessione del visto.

3) Dal raffronto fra il formulario esistente agli atti dell'Ambasciata e quello pubblicato sul settimanale L'Europeo emerge la sostituzione della fotografia. La foto pubblicata sull'Europeo è infatti diversa da quella esistente agli atti della nostra Ambasciata. È da ritenere che la falsificazione sia avvenuta fuori dall'Ambasciata dopo la regolare concessione del visto, dato che la copia del formulario di richiesta pubblicata sul settimanale L'Europeo è identica alle copie agli atti dell'Ambasciata stessa.

Va al riguardo precisato che non è immaginabile una falsificazione in Ambasciata delle copie dei formulari. Tali copie sono infatti consegnate agli interessati per la compilazione su quattro fogli di carta chimica autoricalcante uniti tra loro, due dei quali restano in possesso del compilatore e due agli atti dell'Ambasciata. Ne consegue che se le quattro copie risultano uguali nella compilazione le sole falsificazioni possibili riguardano fotografia e timbro.

Sono quindi da considerare infondate le notizie apparse nell'articolo del signor Mensurati.

Infatti:

il passaporto presentato in Ambasciata non riportava la fotografia del signor Mensurati;

il visto non è stato ottenuto da un presunto mediatore (tale signor Sokol citato dal signor Mensurati);

il visto non è stato rilasciato in 45 minuti, ma secondo le modalità e i tempi sopra riportati;

il visto non è stato consegnato a persona diversa dal titolare.

Non è possibile sapere se un inganno sia stato realizzato nei confronti del Mensurati per far apparire che un fantomatico mediatore (tale signor Sokol) godesse di un canale preferenziale all'interno dell'Ambasciata. Va comunque rilevato che nel registro regolarmente tenuto dal personale di sicurezza della nostra rappresentanza non appare il nominativo di tale persona, come avviene invece per chiunque entri in contatto con funzionari o impiegati dell'Ambasciata, salvo nel caso che si soffermi solo per chiedere un'informazione al personale di portineria.

A seguito dell'apparizione dell'articolo del signor Mensurati sul settimanale L'Europeo il Ministero degli esteri ha provveduto a segnalare i fatti, accompagnati dai risultati delle indagini amministrative immediatamente predisposte, alla procura della Repubblica, alla quale spetterà di stabilire se e quali reati siano stati commessi, ed a chi questi siano da imputare.

Da tale ricostruzione dei fatti sembra tuttavia emergere il preoccupante proposito di coinvolgere l'Ambasciata d'Italia a Tirana in un presunto scandalo. Le autorità giudiziarie albanesi sono state investite della questione dalla nostra Ambasciata, al fine di verificare se quanto sopra sia stato realizzato in collegamento con una organizzazione malavitosa locale specializzata nella produzione di passaporti e visti falsificati.

Il Ministero degli affari esteri si riserva quindi, a conclusione delle indagini della

procura della Repubblica, di agire legalmente contro chiunque abbia operato, con comportamenti perseguibili penalmente, a scapito dell'immagine dello Stato italiano e della onorabilità dei propri dipendenti a Tirana.

Il Ministro degli affari esteri:
Scotti.

MACERATINI. — Al Ministro per i beni culturali e ambientali. — Per sapere — premesso:

che il centro storico ed il complesso monumentale della città di Alatri sta deteriorandosi giorno per giorno nel totale disinteresse dell'amministrazione;

che in particolare a ridosso del famoso Palazzo Gottifredo, nel cuore della città, vengono ammucciate ogni sorta di immondizie;

che la Chiesa degli Scolopi è ancora ingabbiata dalle impalcature sebbene i lavori avrebbero dovuto essere completati già da qualche mese;

che grandi palazzi e importanti monumenti, come la Porta Portanti e le mura ciclopiche del Torrione sono in grave stato di deterioramento;

che il Museo civico è chiuso ormai da tempo immemorabile;

che presso la Sovrintendenza alle Belle Arti sono già pervenute diverse denunce su questo stato di cose da parte di esponenti politici locali, ma senza alcun risultato —:

quali urgenti provvedimenti intenda adottare affinché un complesso di beni artistici di così rilevante importanza, non vada definitivamente disperso. (4-02513)

RISPOSTA. — Per quanto riguarda gli edifici monumentali citati, si fa presente che questo ministero non può essere direttamente chiamato a rispondere del cattivo stato di manutenzione degli edifici di proprietà non statale in quanto è l'ente proprietario che ha l'obbligo di eseguire tutti quei lavori che ne assicurino la conservazione.

Per quanto concerne un intervento diretto di restauro da parte della competente Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio si fa presente che, a causa delle ben note ristrettezze economiche di bilancio del ministero, non è stato possibile inserire gli edifici monumentali del comune di Alatri negli attuali programmi di intervento, ma sarà cura della predetta soprintendenza valutare la possibilità di un loro futuro inserimento.

Infine, si fa presente che i lavori di restauro della chiesa dei padri Scolopi sono effettuati dall'Amministrazione comunale che ha richiesto alla soprintendenza sopra citata il regolare nulla osta ai sensi della legge n. 1089 del 1939.

Il Ministro dei beni culturali e ambientali: Ronchey.

MARENCO. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali. — Per sapere — premesso che:*

in Genova è sito da diversi anni un Museo-Biblioteca dell'Attore, che è uno dei più importanti punti di riferimento per chiunque operi da studioso o da artista, nell'ambito del teatro;

il Museo-Biblioteca dell'Attore svolge un'importante opera di conservazione, avendo ricevuto in donazione archivi di studiosi di fama internazionale e di grandi attori del passato, come Adelaide Ristori, Tommaso Salvini, Paolo Stoppa, Lilla Brignone e Romolo Valli;

i soci che hanno dato vita alla fondazione e che dovrebbero garantire il buon funzionamento del Museo-Biblioteca dell'Attore (Comune. provincia di Genova, Regione Liguria, Teatro di Genova) mantengono l'istituzione in uno stato di incertezza finanziaria che non permette di programmare le attività;

le retribuzioni di quanti svolgono il loro lavoro, anche nell'impegno civile di difendere un bene pubblico, vengono corrisposte con notevole ritardo;

nella più larga accezione di « beni culturali » oggi deve essere anche compreso il patrimonio archivistico —:

quali iniziative intenda prendere per garantire il buon funzionamento del Museo-Biblioteca dell'Attore e la tutela del patrimonio da esso conservato. (4-02289)

RISPOSTA. — *Il civico museo biblioteca dell'attore del teatro di Genova è una fondazione promossa dal comune di Genova, dalla provincia di Genova, dalla Camera di commercio di Genova e dal Teatro stabile di Genova, con sede in Genova, Villetta Serra, Viale IV Novembre n. 3. Suoi scopi sono l'acquisizione e la conservazione di documenti e cimeli teatrali e la costituzione di una biblioteca teatrale specializzata.*

Il settore più rilevante dell'ente è costituito indubbiamente dalla raccolta di archivi e documentazioni che spaziano dalla fine del secolo XVIII al 1988 costituendo, con 27 fondi maggiori, il più rilevante complesso di fonti per la storia teatrale e dell'attore esistente in Italia; di corredo agli archivi è la biblioteca specializzata di circa 37.000 volumi.

Il museo biblioteca è aperto alla consultazione pubblica tutti i giorni feriali, con un'affluenza media di circa 9 studiosi al giorno, per un totale di circa 2.500 presenze annue; il personale è costituito da due unità addette all'archivio, due alla biblioteca ed una ai servizi amministrativi.

Sin dal 30 dicembre 1967 la competente Soprintendenza archivistica per la Liguria ha dichiarato di notevole interesse storico ex articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, i fondi documentari Salvini e Ristori, conservati presso il museo biblioteca, curandone del pari l'ordinamento e l'inventariazione.

A conferma dell'interesse alla tutela e valorizzazione degli archivi in questione questo ministero assicura che eventuali domande di contributo che dovessero essere presentate dall'ente in parola ai sensi della legge 5 giugno 1986, n. 253, saranno valutate con la massima disponibilità compatibilmente con le esigenze di bilancio.

Il Ministro dei beni culturali e ambientali: Ronchey.

NENCINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

l'azienda calzaturificio Rangoni spa di Firenze rischia la chiusura, con la conseguente perdita di 173 posti di lavoro;

nel 1984 è iniziata la ristrutturazione dell'azienda predetta che ottiene, tra l'altro, taluni benefici quali quattro anni e mezzo di cassa integrazione straordinaria;

dal 1989 al 1991 viene concesso all'azienda un contratto di solidarietà;

nel periodo su indicato vengono effettuati 149 pre-pensionamenti;

nel marzo 1991 l'azienda sottoscrive un accordo nel quale prende atto della fine della ristrutturazione;

la situazione è tale per cui è necessario intervenire rapidamente per evitare la chiusura di un'azienda da decenni rilevante nel ramo calzaturiero —:

quali provvedimenti ed iniziative intenda assumere, anche in raccordo con le istituzioni locali e regionali toscane, per salvare gli oltre 170 posti di lavoro del calzaturificio Rangoni spa, tanto più alla luce degli episodi sopra richiamati.

(4-01463)

RISPOSTA. — *La direzione aziendale del Calzaturificio Rangoni di Firenze ha attivato, ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, la procedura per la messa in mobilità di 173 lavoratori, in data 15 maggio 1992, a causa del difficile andamento economico aziendale che ha reso indifferibile la chiusura dell'unità produttiva in questione.*

Tale procedura si è esaurita con l'incontro tenutosi tra le parti sociali il 18 luglio ultimo scorso presso l'ufficio provinciale del lavoro, al cui direttore spetta ex lege n. 223 convocare le parti medesime per esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e le possibilità di utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua parte, nell'ambito della stessa impresa.

In quella riunione si è riconosciuta la facoltà dell'azienda di collocare in mobilità a decorrere dal 20 luglio 1992 un numero di 171 unità, con richiesta di prestazione del periodo di preavviso per gli impiegati amministrativi e contabili, fatto salvo il periodo di ferie già concordato.

L'azienda si è impegnata a corrispondere ad ogni lavoratore posto in mobilità le relative spettanze in conformità ad un pre-stabilito piano di pagamenti nonché a ricercare per tutti i lavoratori interessati alla mobilità idonee soluzioni occupazionali che ne consentano la ricollocazione lavorativa.

In tale contesto si inserisce l'iniziativa imprenditoriale della WINGS srl relativa alla fabbricazione ed al commercio di un prodotto calzaturiero medio-alto, destinato alla esportazione nei mercati europei, statunitensi e orientali.

La citata società, per non disperdere il patrimonio occupazionale e professionale dei dipendenti del Calzaturificio Rangoni si è dichiarata disponibile, in sede di incontro con le organizzazioni sindacali, a privilegiare nelle assunzioni di unità necessarie alla propria attività produttiva, gli ex lavoratori del Calzaturificio Rangoni, attingendoli dalle relative liste di mobilità.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cristofori.

PARLATO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione, per il coordinamento della protezione civile e di grazia e giustizia.* — Per sapere:

se, in seguito alle indagini e agli accertamenti predisposti dalla magistratura e dal provveditore agli studi, siano state accertate le cause e le eventuali responsabilità dell'incendio divampato nell'istituto tecnico « Francesco Giordani » di via Caravaggio a Napoli il 10 dicembre 1991;

se sia stato accertato per quali motivi le uscite di sicurezza dell'istituto, rinnovato pochi anni fa, erano sprangate con robuste inferriate e chiuse da grossi catenacci e solo l'abnegazione e la prontezza

dei bidelli, delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco ed il fatto che per una manifestazione quel giorno erano presenti solo circa 400 dei 1.400 alunni dell'istituto, hanno impedito una strage provocando solo qualche decina di feriti;

quali iniziative siano state assunte per ripristinare al più presto l'agibilità dell'istituto e l'eliminazione di eventuali inconvenienti e strutture che potrebbero costituire ulteriore pericolo per studenti, insegnanti e bidelli.

Quanto precede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato privo di riscontro nella decima legislatura, n. 4-30765 del 22 gennaio 1992. (4-00822)

RISPOSTA. — *In attesa di acquisire, sul caso segnalato, l'esito delle indagini avviate dalla magistratura, questo ministero dispone, al momento, soltanto degli accertamenti compiuti per il tramite del provveditore agli studi di Napoli.*

Alla luce di tali accertamenti l'incendio, sviluppatosi nell'istituto tecnico « Francesco Giordani » di quel capoluogo e di cui è cenno nell'interrogazione medesima, risulta essere stato determinato dal difettoso funzionamento di una fiamma ossidrica nel corso dei lavori, che alcuni operai — all'uopo incaricati dalla competente amministrazione provinciale — stavano effettuando per la riparazione del solaio di copertura della palestra; la propagazione delle fiamme sarebbe stata, in particolare, agevolata dalla natura dei materiali (policarbonati trasparenti) usati per l'impermeabilizzazione del predetto solaio.

Il fatto poi che, all'atto dell'incendio, alcune inferriate antirapina, poste nel corpo C dell'edificio, fossero risultate chiuse è da attribuire ad un'autonoma valutazione del personale ausiliario ivi in servizio, il quale, nella convinzione — rivelatasi poi errata — che la massa degli allievi si trovasse quella mattina all'esterno della scuola impegnata in una manifestazione studentesca, aveva ritenuto di lasciare chiuse le stesse inferriate, nonostante un ordine di servizio del presidente prevedesse l'apertura giornaliera alle 8,30, prima dell'ingresso degli alunni nelle aule.

Tale circostanza, che costituì certamente un ostacolo all'immediato e normale deflusso degli studenti presenti nel corpo C della struttura, non provocò tuttavia gravi inconvenienti tenuto conto che gli stessi studenti ebbero modo di abbandonare senza pericolo le aule e raggiungere un luogo protetto esterno, rappresentato dal terrazzo, ove furono raggiunti senza alcun danno dalle forze di soccorso.

Dagli accertamenti, come sopra acquisiti, è emerso, peraltro, che l'incendio fu spento, con gli appositi impianti in dotazione, dallo stesso personale docente dell'Istituto.

È risultato, altresì, che l'attività didattica è stata ripresa, presso il medesimo istituto, fin dallo scorso 16 gennaio e che, al momento, restano da completare gli interventi sulle zone sportive danneggiate.

Fermo restando che il Provveditore agli studi di Napoli resta impegnato a vigilare affinché presso la scuola non abbiano a verificarsi ulteriori inconvenienti, si desidera far presente che ove dalle indagini a suo tempo avviate dalla magistratura, dovessero risultare responsabilità precise, a carico di dipendenti della scuola, non si mancherà di adottare le misure che saranno ritenute eventualmente necessarie.

Il Ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo.

PARLATO. — *Al Ministro dei trasporti. — Per sapere — premesso che la stampa ha riportato la notizia che il « coordinamento pendolari » di Vairano (CE), impegnato per il potenziamento dello scalo ferroviario, ha inviato al ministro dei trasporti un trenino di plastica come regalo di Natale, con la polemica annotazione che esso è « l'unico treno che funziona in Terra di Lavoro » —:*

quali iniziative si intendano assumere perché i pendolari che fanno capo alla stazione di Vairano possano finalmente usufruire di veri treni delle ferrovie dello Stato che funzionino meglio del trenino di plastica inviato al ministro. Quanto precede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato privo di riscon-

tro nella decima legislatura, n. 4-30330 del 7 gennaio 1992. (4-01514)

RISPOSTA. — *Con l'attivazione del nuovo orario estivo 1992 i cittadini di Vairano e quelli del comprensorio circostante usufruiscono di una nuova relazione da e per Roma-Termini (partenza da Vairano ore 5,21 - arrivo a Roma ore 7,50; partenza da Roma ore 16,25 - arrivo a Vairano ore 19,00) e di una nuova relazione diretta di deflusso da Napoli alle ore 14,00.*

Il Ministro dei trasporti e ad interim della marina mercantile: Tesini.

PARLATO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.* — Per conoscere — premesso che:

con la preferenza unica e con l'obbligo di scrivere il cognome del candidato prescelto, disposizioni entrambe sacrosante, sancite dal recente referendum, v'è stata già esclusione dal diritto di voto di circa 2.500.000 analfabeti e semianalfabeti italiani;

il SLS (Sindacato libero della scuola) ha proposto di istituire immediatamente e nuovamente i corsi popolari per analfabeti a partire dall'imminente nuovo anno scolastico —:

quali difficoltà sussistano al riguardo, tenuto presente anche che la istituzione di detti corsi recherebbe un sollievo ai maestri ed alle maestre disoccupati.

Quanto precede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato privo di riscontro nella decima legislatura, n. 4-27755 del 23 settembre 1991, prima che si votasse con la preferenza unica.

(4-03109)

RISPOSTA. — *A seguito della soppressione della scuola popolare, disposta dall'articolo 46, legge 20 maggio 1982, n. 270, l'unica forma di intervento statale nel settore dell'istruzione degli adulti, a livello elementare, è*

costituita dai corsi di alfabetizzazione, affidati ad insegnanti di ruolo.

L'articolo 15 della legge n. 270 del 1982 stabilisce, infatti, che per l'insegnamento dei corsi in questione si provvede esclusivamente mediante personale docente di ruolo.

L'interpretazione autentica di detta disposizione è contenuta nell'articolo 14 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, concernente norme in materia di reclutamento del personale della scuola, ratificato con legge n. 417 del 1989.

L'attuale ordinamento non consente, peraltro, di istituire corsi analoghi a quelli previsti dalle norme della soppressa scuola popolare, che erano invece affidati esclusivamente a insegnanti non di ruolo, secondo apposite graduatorie e la cui spesa gravava su appositi capitoli di bilancio.

Il Ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo.

PIERONI e LECCESE. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

alcuni mesi fa il sindaco di Visso e il segretario comunale hanno disposto il trasloco dell'archivio storico comunale per far posto alla Direzione del Parco dei Sibillini, assegnata a Visso;

il materiale è stato collocato alla rinfusa, in grossi scatoloni del peso di circa 50 chilogrammi ciascuno, ammassati a pile in alcuni locali a pianoterra del Convento delle Suore del Divino Amore, in piazza Del Forno a Visso, presi in affitto dal comune;

la rottura di un tubo dell'acqua ha gravemente compromesso la possibilità di sopravvivenza del materiale documentario: i locali sono saturi di umidità, molte buste grondano acqua e tutte sono umidissime;

l'archivio storico comunale di Visso contiene la documentazione relativa all'area dei comuni di Visso, Ussita, Castel S. Angelo e Preci, e comprende 119 pergamene e 900 buste per il periodo che va dall'anno 1225 al 1860;

l'archivio, che rischia di andare irrimediabilmente perduto, non è più disponibile per eventuali studiosi, né è, evidentemente, prevedibile quando tornerà ad esserlo —:

se non si ritenga opportuno adottare provvedimenti nei confronti dei responsabili di tale incuria e superficialità nella conservazione di materiale di valore irripetibile;

se non si intenda intervenire in tempi rapidi per verificare le possibilità di recupero dell'archivio in questione, per provvedere poi, se l'acqua e l'umidità non avranno già agito in modo irrimediabile, a una sua adeguata e responsabile collocazione. (4-02256)

RISPOSTA. — Il soprintendente archivistico di Ancona ha effettuato un sopralluogo presso il comune di Visso per controllare di persona lo stato dell'archivio comunale nonché il danno arrecato dalla perdita di acqua verificatasi per la rottura del termosifone.

Il materiale è provvisoriamente sistemato, come già constatato in una precedente visita, disposta dal predetto soprintendente in data 12 agosto 1989 ed effettuata dalla dottoressa Velia Bellagamba, in locali idonei e ad uso esclusivo.

Non essendoci le scaffalature e trattandosi di sistemazione provvisoria, tutti i documenti sono conservati in scatoloni numerati progressivamente e, pur accatastati gli uni sugli altri, sono perfettamente identificabili in relazione all'inventario disponibile.

Al piano terra è sistemato l'archivio di deposito e per precauzione gli scatoloni sono tutti sollevati da terra con dei pianali in legno per evitare l'umidità del sottostante terrapieno.

Al primo piano è la separata sezione d'archivio e qui purtroppo gli scatoloni erano e sono appoggiati sul pavimento.

Malauguratamente, a seguito della rottura dell'elemento di un termosifone, è fuoriuscita una gran quantità di acqua che fortunatamente non ha provocato gravi danni perché è defluita, attraverso le scale, al piano terra dove non è arrivata a bagnare i contenitori di cartone sollevati da terra. L'acqua che

invece si è sparsa al primo piano ha toccato alcuni degli scatoloni e di conseguenza ha inumidito i documenti in essi contenuti. Gli scatoloni sono stati sostituiti e richiusi.

Durante il suddetto sopralluogo il soprintendente archivistico, constatato che il materiale era ancora umido, ha dato disposizione perché vengano subito aperti tutti e che venga montata una scaffalatura sulla quale mettere ad asciugare il materiale che presenta tracce di umidità. Tale esposizione all'aria dei documenti opportunamente aperti dovrebbe essere sufficiente a togliere progressivamente e lentamente l'eccessiva umidità alle carte.

I lavori verranno costantemente seguiti dal soprintendente.

Le pergamene comunque non sono conservate negli stessi locali, ma in una cassa di sicurezza e non hanno corso alcun rischio. Il danno quindi è relativo e facilmente riparabile.

Con l'occasione è stata ribadita al sindaco ed al segretario comunale la necessità di trovare al più presto una sede definitiva.

È comunque da rilevare che, malgrado la provvisoriété della situazione, non risulta sia stata mai negata la consultazione delle carte a studiosi che ne abbiano fatta domanda.

Il Ministro dei beni culturali e ambientali: Ronchey.

POLI BORTONE. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere se non ritenga di assumere le opportune iniziative affinché al docente che ha sostenuto, con risultato positivo, più di un concorso, possano essere valutati, ai fini della carriera e dei trasferimenti, dodici punti per ogni concorso sostenuto, incoraggiando in tal modo, la professionalità. (4-00209)

RISPOSTA. — Ragioni di equilibrio e di opportunità sconsigliano l'accoglimento della proposta intesa ad ottenere ai fini dei trasferimenti del personale docente l'attribuzione di un punteggio per ogni concorso sostenuto con esito positivo.

Premesso infatti che per l'idoneità in pubblici concorsi l'apposita tabella, annessa

all'ordinanza ministeriale n. 351 del 1991 — in atto disciplinante la materia — prevede già una valutazione alquanto elevata (punti 12), si osserva che l'eventuale valutazione di più idoneità, così come suggerito dall'interrogante, comporterebbe l'assegnazione di un punteggio effettivamente sproporzionato rispetto a quello, previsto dalla medesima tabella per il possesso di altri requisiti di professionalità, non meno importanti, come ad esempio l'anzianità di servizio.

Quanto, invece, alla valutazione delle suddette idoneità ai fini della carriera, la questione potrà essere presa in considerazione solo dopo che sarà stata data attuazione alla disposizione contenuta nell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 399 del 1988, che prevede, tra l'altro, l'attribuzione al personale docente di ruolo di particolari benefici economici da determinare in sede di negoziazione decentrata a livello nazionale.

Il Ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo.

POLI BORTONE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga di dover emanare disposizioni in merito ai criteri con cui si svolgono le interrogazioni degli studenti delle scuole secondarie superiori, nel senso che le interrogazioni, nel numero di almeno due per trimestre o tre per quadrimestre, si effettuino d'accordo con l'allievo. (4-00329)

RISPOSTA. — *La proposta formulata con l'atto parlamentare in oggetto indicato — affinché, nelle scuole secondarie superiori, le interrogazioni degli studenti siano previamente concordate tra questi ultimi e i docenti — attiene a problematiche certamente meritevoli di attenzione, ma risolvibili solo nel rispetto della libertà di insegnamento, costituzionalmente tutelata, e nell'ambito della programmazione scolastica, demandata, com'è noto, agli organi collegiali della scuola ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 31 maggio 1974.*

Posto infatti, che le interrogazioni di cui trattasi mirano sostanzialmente a fornire ai

docenti delle varie discipline tutti i possibili elementi conoscitivi sulla preparazione e la personalità dei singoli alunni ne deriva che soltanto gli stessi insegnanti sulla base delle specifiche conoscenze acquisite sono in grado di stabilire se, e con quali criteri debba essere accertato il grado di rendimento raggiunto dai rispettivi allievi.

Non si ravvisa, pertanto, l'opportunità di regolamentare in maniera dettagliata, aspetti di una materia che, nella prospettiva di una prossima estensione dell'autonomia della scuola, possono essere meglio perseguiti, come dianzi premesso, nell'ambito della programmazione scolastica.

Risulta, peraltro, che già da diversi anni, presso numerosi istituti scolastici, molti insegnanti si avvalgono ai fini delle interrogazioni, della collaborazione di tutta la scolaresca, sulla base di intese concordate.

Il Ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo.

POLI BORTONE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

dall'anno venturo dovrebbe iniziare l'insegnamento della lingua straniera dalla seconda classe delle elementari;

dal censimento fatto dal Ministero parrebbe che i maestri idonei ad insegnare le lingue dopo un periodo di formazione, sono meno di ottomila, cioè 32 mila meno del contingente realmente occorrente;

se fosse applicata sul territorio nazionale la sentenza del TAR della Lombardia gli insegnanti dei paesi membri della CEE potrebbero entrare nei ruoli delle scuole italiane divenendo impiegati civili dello Stato;

esistono docenti italiani di lingue straniere che attualmente sono privi di posto di ruolo —:

quali accorgimenti ritenga di dover porre in essere con urgenza per far sì che gli scolari delle elementari usufruiscano dello insegnamento delle lingue ed i docenti di lingue straniere di nazionalità

italiana possano esplicitare il loro insegnamento senza essere sostanzialmente privati di un diritto, a vantaggio di altri cittadini della CEE. (4-00359)

RISPOSTA. — *Il Consiglio di Stato al quale questo ministero ha sottoposto la questione relativa all'interpretazione e applicazione di norme sovranazionali, con parere del 20 giugno 1990, ha espresso l'avviso che per l'accesso ai ruoli del personale docente statale il requisito della cittadinanza « deve intendersi in senso più ampio, si da comprendere i cittadini di uno qualunque degli Stati membri della CEE ».*

Occorre, tuttavia, precisare che, per l'immissione nei ruoli del personale docente della scuola, la normativa vigente richiede, oltre al requisito della cittadinanza, il possesso di uno specifico titolo di studio ed il superamento di un apposito concorso.

Per quanto concerne il fabbisogno di docenti per l'insegnamento in questione si conferma una disponibilità iniziale di circa 8000 insegnanti sul territorio nazionale; tuttavia, la gradualità nell'avvio dell'insegnamento generalizzato della lingua straniera, prevista dall'articolo 7 del decreto ministeriale 28 giugno 1991 consentirà l'individuazione di ulteriori risorse professionali reperibili tra i docenti di ruolo in possesso dei requisiti previsti dalla recente circolare ministeriale n. 116 del 21 aprile 1992.

Le competenze di tali docenti sono suscettibili di recupero attraverso corsi di formazione in servizio ricorrenti, nonché mediante l'acquisizione di più recenti professionalità derivanti dalla partecipazione ad iniziative di formazione promosse dagli IRRSAE, dall'università e da enti culturali italiani e stranieri e che sono attualmente in corso di definizione.

Il Ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo.

POLI BORTONE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che la dottoressa Mariano Ilaria, nata a Lecce il 30 giugno 1963 è stata ammessa con riserva a sostenere le prove

d'esame d'abilitazione della sessione indetta ai sensi dell'ordinanza ministeriale 395/1989 per la Classe XXXV (educazione fisica....);

che detta riserva in data 6 novembre 1991 è stata sciolta in senso negativo « accertato che la concorrente non è in possesso del requisito del servizio come previsto dall'articolo 2 del decreto ministeriale 22 giugno 1990;

che il TAR del Lazio, adito dalla professoressa Fracalossi Elisabetta, ha riconosciuto a quest'ultima il diritto all'inclusione nella graduatoria aggiuntiva del concorso per soli titoli di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 22 giugno 1990, già ricordato, con sentenza n. 408 del 1991, con cui è stato riconosciuto come valido il periodo di vacanze estive, regolarmente retribuito —:

se non ritenga di dover assumere idonee iniziative nei riguardi della dottoressa Mariano e di quanti altri siano nelle sue stesse condizioni secondo la sentenza del TAR del Lazio, per evitare comportamenti difformi nei riguardi di soggetti che, per essere in identiche situazioni, hanno diritto ad identico trattamento. (4-00362)

RISPOSTA. — *Si chiarisce, al riguardo, che il requisito dei 360 giorni di effettivo servizio, richiesto dall'articolo 2 del decreto ministeriale del 22 giugno 1990 in applicazione dell'articolo 2 (comma 10 - lett. b) della legge n. 417 del 27 dicembre 1989 — sulla base anche di quanto si desume dalla normativa contenuta nell'articolo 11, comma 1, della citata legge n. 417 — deve intendersi riferito non alla semplice anzianità, maturata alle dipendenze della scuola nell'arco dei predetti 360 giorni, ma esclusivamente al servizio effettivamente reso in tale periodo, con esclusione, quindi, del periodo delle vacanze estive, regolarmente retribuito e del quale l'interessata aveva chiesto la valutazione.*

Si ricorda, altresì, che i necessari chiarimenti interpretativi in proposito — con specifico riferimento ai bandi di abilitazione e concorsi riservati cui ha fatto riferimento

l'interrogante — sono stati forniti da questo ministero con il telex n. 689 del 17 marzo 1991, il quale, nel richiamare le istruzioni già in precedenza impartite sulla medesima questione, ha ulteriormente precisato che, nel computo dei 360 giorni, come sopra prescritti, non può essere compreso il periodo estivo, eventualmente retribuito, ad eccezione ovviamente del servizio prestato in commissioni d'esame, dovendosi quest'ultimo considerare come effettivamente reso.

Quanto poi alla sentenza di cui è cenno nell'interrogazione e con la quale il TAR del Lazio ha ritenuto valido ai fini della maturazione del requisito in parola, anche il periodo retribuito delle vacanze estive, si deve far presente che altri organi giurisdizionali e, precisamente, il TAR del Friuli, con sentenza n. 368 del 9 luglio 1991 e lo stesso TAR del Lazio, con sentenza n. 955 del 9 luglio 1991, hanno invece affermato — condividendo sostanzialmente l'operato dell'amministrazione — che « ai fini della partecipazione alla sessione riservata degli esami di abilitazione, prevista dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, nel computo dei 360 giorni di servizio richiesto non può comprendersi il periodo estivo, in quanto la norma fa riferimento all'effettivo servizio ».

In presenza, pertanto, dei contrastanti orientamenti sin qui emessi dalle predette sentenze e tenuto conto che le stesse hanno efficacia, com'è noto, solo nei confronti dei singoli ricorrenti, non si ritiene che, al momento, sussistano ragioni tali da giustificare un riesame delle determinazioni, già assunte dall'amministrazione nella materia di cui trattasi.

Il Ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo.

RONZANI. — Al Ministro della sanità. — Per conoscere — premesso che nella decima legislatura fu presentata l'interrogazione parlamentare n. 4/29102 del 13 novembre 91 rimasta priva di risposta avente per oggetto la costruzione del laboratorio di sanità pubblica di Biella (VC);

in data 21 dicembre 1991 il ministro della sanità comunicava all'interrogante di

aver disposto una indagine tecnico conoscitiva;

proprio in questi giorni il presidente del comitato dei garanti dell'USL 47 ha investito della questione il procuratore della Repubblica di Biella a conferma del fatto che la vicenda solleva gravi interrogativi tali comunque da configurare eventuali responsabilità sotto il profilo penale;

occorre considerare che:

a) Biella, Ivrea, Omegna, Grugliasco e Nichelino vennero considerate dalla regione Piemonte sede in cui costruire cinque laboratori di sanità pubblica;

b) con decreto del presidente della giunta regionale n. 3977 del 29 maggio 1976, fu approvato il progetto generale per il laboratorio di sanità pubblica di Biella (VC) per un importo complessivo di lire 12.309.000.000 così suddivisi: lire 10.045.000.000 per la costruzione dello stesso e i rimanenti a disposizione dell'amministrazione;

c) al momento della sua presentazione il progetto generale dispone di un finanziamento di lire 6.018.000.000;

d) in data 19 marzo 1987, si procede alla gara d'appalto che fu vinta dalla società Edil 2000 la quale si aggiudica i lavori sulla base di una offerta il cui importo globale era di lire 8.822.117.700;

e) il contratto di appalto fu firmato il 27 maggio 1988, mentre la consegna dei lavori venne affidata il 5 ottobre 1988;

f) ad un precedente verbale di consegna dei lavori redatto in data 19 marzo 1988, non fu possibile dar seguito per via di una serie di impedimenti che non consentirono di iniziare i lavori della costruzione del laboratorio di sanità pubblica;

g) l'impedimento principale era rappresentato da un elettrodotto ENEL da 132 kw che interferiva con la costruzione della struttura;

h) l'esistenza di un tale impedimento accettabile fin dal momento in cui venne predisposto il progetto, impose una

modifica di quest'ultimo nonché l'acquisto di 5.200 metri quadrati di terreno;

i) l'acquisto del terreno contiguo costò lire 110.000.000 a cui vanno aggiunte le spese per indennizzare l'affittuario, quelle per il passaggio delle fognature nonché quella per la costruzione di una strada di accesso al laboratorio;

l) il tutto comportò un onere aggiuntivo di lire 170.663.675;

m) nonostante che il disguido fosse imputabile al progettista l'USL 47 non avviò alcuna azione di rivalsa nei confronti dello stesso;

n) a causa del tempo intercorso tra quando venne indetta la gara di appalto (19 marzo 1987) e quando venne sottoscritto il verbale dei lavori (5 ottobre 1988), la ditta Edil 2000 il 5 ottobre 1989, presentò, ai sensi dell'articolo 6 del contratto d'appalto, istanza volta ad ottenere la corresponsione di lire 1.124.820.000 a titolo di aggiornamento del costo dell'opera;

o) soltanto in data 8 settembre 1989, e cioè tre mesi dopo il servizio tecnico dell'USL 47 di Biella comunica al presidente del comitato di gestione la richiesta dell'Edil 2000;

p) in data 3 ottobre 1989, quest'ultimo rispondendo al responsabile del servizio tecnico manifesta le proprie perplessità in ordine al ritardo (tre mesi) con il quale è stato portato a conoscenza della richiesta dell'Edil 2000 nonché al fatto di non essere stato informato per tempo che l'articolo 6 del contratto d'appalto veniva giudicato dal servizio tecnico « iniquo ed illegittimo »;

q) la soluzione arbitrale di tale contesa tra l'USL 47 e l'Edil 2000 viene affidata all'ingegner Fassio della regione;

r) il 24 novembre 1989, l'Edil 2000 decide di sospendere i lavori in attesa di conoscere l'esito della controversia;

s) nel frattempo e cioè il 23 dicembre 1988, la regione Piemonte aveva pro-

mulgato la legge n. 49 contenente norme per l'organizzazione e il funzionamento dei laboratori di sanità pubblica che prevedeva tra l'altro l'istituzione della sezione medico-epidemiologica;

t) sulla base di tale legge in data 22 febbraio 90, il comitato di gestione dell'USL 47 approva una perizia generale di variante e suppletiva che perviene all'assessorato regionale alla sanità il 13 marzo 1990, il quale però non l'approva e dispone un sopralluogo;

u) stando ad una dichiarazione resa dall'assessore regionale alla sanità nel corso del sopralluogo « viene constatato che quanto proposto per l'esame e l'approvazione in sede di variante, era già stato costruito o addirittura sospeso e questo senza tener conto delle norme e delle direttive regionali e che il progetto pilota relativo alla costruzione del laboratorio è stato totalmente modificato dall'USL 47 e ripresentato nei suoi aspetti faraonici »;

v) in data 24 aprile 1991, a fronte della decisione dell'assessorato alla sanità di non approvare la proposta di variante il comitato di gestione della USL 47 con deliberazione n. 738 propone una nuova variante ma anche quest'ultima viene respinta dall'assessorato regionale dato che « essa tiene conto solo parzialmente di quanto concordato »;

z) una ripresa dei lavori comporterà necessariamente una nuova revisione dei prezzi;

poiché alla ditta appaltatrice è stato ordinato di tenersi pronta ad una tale eventualità, quest'ultima ha dichiarato che la custodia e la manutenzione del cantiere gli costa un milione al giorno che ovviamente fatturerà all'USL 47;

se questa stima venisse confermata, dopo due anni di sospensione di lavori è facile dedurre che l'Edil 2000 vanta un credito nei confronti dell'USL 47 di circa lire 3.500.000.000 -;

l'esito della indagine conoscitiva promossa dal Ministero della sanità e, ferme

restando le necessità di conoscere le determinazioni a cui perverrà la magistratura; quali iniziative abbia assunto o intenda assumere alla luce di tale indagine.

(4-00989)

RISPOSTA. — Considerato il perdurante silenzio della competente regione Piemonte sulle gravi irregolarità attribuite all'unità sanitaria di Biella (ancorché più volte espressamente interpellata al riguardo fin dal dicembre 1991), questo Ministero ha ritenuto necessario disporre un'indagine conoscitiva in loco da parte di funzionari ispettori del proprio nucleo SAR.

Questi ultimi si sono quindi recati presso l'unità sanitaria anzidetta e presso l'assessorato regionale alla sanità per esperire direttamente tutti gli accertamenti del caso sulla situazione denunciata in merito al procedimento per la realizzazione del locale laboratorio di sanità pubblica.

È giusto dire fin d'ora che le risultanze di tale indagine conoscitiva sembrano confermare appieno sia lo svolgersi dell'annosa vicenda sia le numerose ed inspiegabili anomalie che l'hanno caratterizzata, secondo quanto è stato a suo tempo denunciato nella summenzionata interrogazione.

A questo proposito, è utile procedere sinteticamente ad un riepilogo cronologico delle diverse fasi che ne hanno segnato le tappe determinanti, nel modo di seguito riportato:

la legge regionale 10 marzo 1982, n. 7, individua Biella come sede di un laboratorio di sanità pubblica, fra gli undici di cui è prevista la localizzazione nella regione, destinato a servire anche la contigua unità sanitaria n. 48;

la delibera n. 730 dell'8 giugno 1982 del comitato di gestione dell'USL di Biella conferisce all'architetto Angeletti l'incarico di progettare detto laboratorio, nell'intesa che il relativo studio debba costituire una sorta di progetto-pilota per le altre sedi previste dal piano sanitario regionale;

analoga delibera n. 1762 del 12 marzo 1985 approva il relativo progetto esecutivo,

nominando direttore dei lavori l'ingegner Giancarlo Del Signore di Biella;

peraltro, ancor prima di rivestire tale incarico questi — evidentemente ben consapevole della preesistenza di un elettrodotto ad alta tensione dell'ENEL nell'area interessata — fin dal 20 gennaio 1984 aveva scritto all'ente per acquisire le specifiche tecniche dell'elettrodotto e per conoscere tempi e costi di un suo eventuale spostamento;

l'ENEL aveva risposto il 16 febbraio successivo limitandosi a proporre, al solo fine del rispetto delle distanze minime imposte dalla legge rispetto all'opera finita ed al manufatto in costruzione, la sostituzione del traliccio preesistente con un altro di maggiore altezza per una spesa di 28 milioni più IVA;

la delibera n. 1762 del 30 dicembre 1985 indice la gara di appalto, a licitazione privata, per l'affidamento dei lavori;

la delibera n. 791 del 12 maggio 1987 aggiudica l'appalto all'impresa Edil 2000 SpA di Biella;

il successivo 24 luglio il capo del servizio economale dell'unità sanitaria di Biella comunica all'impresa che detta delibera di aggiudicazione è divenuta esecutiva, invitandola ad attivarsi di conseguenza;

il 29 luglio 1987 l'impresa conferma la propria disponibilità a realizzare l'opera, non appena a cura dell'USL 47 di Biella sia stato predisposto e sottoscritto il relativo contratto;

parallelamente la stessa unità sanitaria, nel presumibile intento di spostare la localizzazione del previsto laboratorio in altra area contigua, ne sta perseguendo l'acquisto: ciò spiega la delibera n. 1676 del 20 ottobre 1987, che ha approvato il relativo contratto preliminare di compravendita, per una spesa preventivata di 110 milioni;

soltanto il successivo 20 novembre, tuttavia, la delibera n. 1550 consente di incaricare lo stesso direttore dei lavori, ingegner Del Signore, di effettuare una perizia giurata per la determinazione del valore effettivo di detta area, inspiegabilmente ed

illogicamente non citato nella delibera dianzi citata di « approvazione del relativo contratto preliminare »;

ciò rende ovviamente necessaria, allo stesso fine, una seconda delibera integrativa, adottata il 17 marzo 1988;

sorprendentemente il 19 marzo 1988 l'impresa inizia i lavori, come attestato dal relativo verbale di consegna; la consegna vera e propria, tuttavia, non può aver luogo, perché l'area interessata non è disponibile (circostanza, questa, del tutto nota e prevedibile, non essendo stato ancora perfezionato il relativo contratto di acquisto), né sono state rilasciate le prescritte concessioni edilizie;

perdurando, evidentemente, l'inerzia dell'unità sanitaria riguardo alla predisposizione del contratto, l'impresa Edil 2000 SpA il 12 maggio 1988 trasmette al capo del servizio economale dell'unità sanitaria una propria bozza contrattuale come da intese;

il relativo contratto, pressoché immutato se non per aspetti irrilevanti rispetto a tale bozza, viene sottoscritto dalle parti il 27 maggio 1988 e registrato il successivo 14 giugno;

nonostante la perdurante incompletezza del procedimento di approvazione di detto contratto, il 5 ottobre 1988 vi è una ripresa dei lavori per circa due mesi, prima di una nuova sospensione, formalmente motivata con l'esigenza di valutare alcune varianti frattanto resesi necessarie;

successivamente, pur non potendosi individuare con precisione le relative date attraverso gli atti esaminati dagli ispettori ministeriali, riprendono i lavori di costruzione del laboratorio di sanità pubblica nella nuova area, benché manchino l'approvazione del nuovo progetto — evidentemente diverso da quello originariamente approvato dalla regione — e le necessarie concessioni edilizie ed il contratto con l'impresa sia stato sottoscritto soltanto dal presidente del comitato di gestione, senza venir mai approvato da quest'ultimo, ancorché contenga (specie negli articoli 6-9) clausole divergenti dal « Capitolato generale » dei lavori pubblici e

da quello speciale e tutt'altro che irrilevanti ai fini della vertenza poi instauratasi con l'impresa;

quest'ultima in data 29 maggio 1989 chiede l'applicazione a proprio favore di una di tali clausole straordinarie: quella di cui all'articolo 6 del contratto, laddove è prevista l'applicazione della procedura della revisione prezzi — nel periodo compreso fra la data della gara di appalto e quella del verbale di inizio lavori — senza tener conto dell'alea contrattuale (in deroga all'articolo 17 del capitolato speciale);

considerata l'entità dell'aggiornamento che sarebbe derivato dall'applicazione di tale clausola, pari a lire 1.124.820.000, con delibera n. 1259 del 7 settembre 1989 il comitato di gestione dell'USL n. 47 affida all'ingegner Enrico Fassio, ingegnere capo della regione Piemonte, l'incarico di collaudatore in corso d'opera per il laboratorio in costruzione: non si è trattato, quindi, di un arbitrato, come figura riportato nell'interrogazione;

con nota dell'8 settembre successivo il dottor Manicone, direttore amministrativo e responsabile pro tempore del servizio tecnico dell'unità sanitaria, espone al presidente del comitato di gestione, dottor Zamperone, il suo parere fortemente negativo su detta richiesta dell'impresa e, più in generale, sullo stesso inserimento inaspettato nel contratto della clausola di cui al citato articolo 6, suscettibile di tradursi in ingentissimi oneri aggiuntivi per l'unità sanitaria e, per converso, in un'agevolazione del tutto ingiustificata per l'impresa appaltatrice;

con nota del 3 ottobre successivo il presidente dottor Zamperone si dichiara contrariato dell'accaduto e chiede conto al summenzionato direttore amministrativo dei motivi che hanno impedito di esporgli tempestivamente le stesse considerazioni negative prima della sottoscrizione del contratto (quantunque nulla attesti — fra gli atti vagliati dagli ispettori ministeriali — che lo stesso dottor Manicone abbia potuto prender visione del contratto prima della firma);

dopo esser stato sollecitato a più riprese in vari modi a pronunciarsi, a propria volta,

al riguardo, il 18 ottobre successivo l'ingegner Fassio dichiara di condividere il surrichiamato parere negativo del servizio tecnico sull'applicabilità della clausola ex articolo 6 del contratto, tanto più che quest'ultima non trova alcun riscontro nel capitolato speciale, nella lettera d'invito, nell'offerta e negli atti deliberativi; si deve considerare, inoltre, che a fronte della tardiva consegna dei lavori — quattro mesi dopo la stipula del contratto, per motivi imputabili all'amministrazione appaltante — ai sensi dell'articolo 1217 del codice civile l'impresa avrebbe dovuto chiedere la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno, previa messa in mora dell'amministrazione, mentre nulla spetterebbe all'impresa che accetti la tardiva consegna senza proporre l'istanza di recesso;

dopo un analogo quanto vano tentativo effettuato con atto del 22 febbraio 1990, con delibera n. 865 del 16 maggio 1991 il comitato di gestione dell'unità sanitaria di Biella approva una nuova perizia generale di variante e suppletiva, peraltro di nuovo respinta dall'assessorato regionale alla sanità perché ritenuta non congrua;

il 14 febbraio 1992 con delibera n. 162 viene approvata un'ulteriore perizia generale di variante e suppletiva (presumibilmente, di recente approvata dalla regione);

benché non risulti che l'impresa Edil 2000 SpA abbia reiterato la sua richiesta dopo la presa di posizione surrichiamata dell'ingegner Fassio, figura agli atti dell'unità sanitaria una sua nota del 27 maggio 1992, che analizza in modo dettagliato le relative spese aggiuntive, così quantificate:

fermo cantiere dal 24 novembre 1989 al 30 settembre 1991: lire 1.308.600.000;

fermo cantiere dal 1° ottobre 1991 al 4 aprile 1992: lire 201.465.000;

smontaggio cantiere: lire 99.000.000;

rimontaggio cantiere: lire 217.500.000;

da ultimo, infine, all'inizio dell'estate l'attuale coordinatore amministrativo dottor Seresini ritiene prudente effettuare la costi-

tuzione in mora ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile — su specifica proposta del collegio dei revisori — di n. 31 persone (tra amministratori, funzionari dell'unità sanitaria e progettisti vari), a diverso titolo ritenute potenzialmente responsabili dei danni di indubbia cospicuità di certo subiti dalla stessa amministrazione sanitaria.

In conclusione, sembra palese che tutto quanto fin qui esposto, oltre a confermare nella sostanza i fatti denunciati nell'interrogazione, valga di per sé a fornire un quadro completo ed eloquente delle diverse fasi, talvolta anomale o contraddittorie, che hanno caratterizzato negli anni questa complessa vicenda amministrativa.

I suoi aspetti più eclatanti, non certo in positivo, sono senza dubbio quelli che non hanno fin qui consentito, in tanti anni, neppure la compiuta realizzazione del programmato laboratorio di sanità pubblica, a fronte di un esborso complessivo all'impresa appaltatrice, a tutto aprile 1990, accertato dagli ispettori ministeriali in lire 3.099.771.868, somma cui devono aggiungersi, fino alla stessa data, le seguenti, ulteriori spese riscontrate anche presso l'assessorato regionale alla sanità:

lire 959.420.769 per progettazione;

lire 46.003.020 per direzione lavori;

lire 145.269.125 per acquisto terreni e frutti pendenti.

Copia dell'esauriente rapporto elaborato dai funzionari incaricati a conclusione di detta indagine conoscitiva disposta da questo Ministero è stata inviata, fin dall'8 agosto scorso, alla procura generale della Corte dei conti ed alla procura della Repubblica presso il tribunale di Biella.

Sotto il profilo istituzionale-amministrativo esula dalle legittime possibilità di questo Ministero ogni altro tipo di intervento.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Azzolini.

RUSSO SPENA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

il comune di Brescia ha autorizzato la costruzione di alcuni edifici proprio a ridosso della « Fonte di Mompiano »;

vi è stata una massiccia raccolta di firme tra i cittadini contro tali autorizzazioni;

il giorno 11 maggio 1992 sono iniziati i lavori di edificazione dell'area;

la legge prevede una distanza minima di edificazione non inferiore ai 200 metri dalle fonti per non compromettere le acque sottostanti;

nella medesima località sono affiorati resti archeologici del periodo romano e, quindi, la zona è di grande interesse collettivo sotto l'aspetto storico, artistico e paesaggistico —:

per quali ragioni non intervengano immediatamente per bloccare questi progetti speculativi, salvaguardando, in tal modo, il territorio e l'ambiente delle fonti.

(4-01207)

RISPOSTA. — *A Brescia, in frazione denominata Mompiano, in area di proprietà della Azienda servizi municipalizzati che comprende le fonti di uno degli acquedotti civici, si conserva un tronco dell'acquedotto romano proveniente dalla Valtrompia. Il manufatto è inserito in un contesto assai suggestivo, sia per la presenza della grotta delle fonti, aperta al pubblico su richiesta, sia per l'ambiente di superficie ricco di piante e attorniato dagli edifici dell'antico borgo suburbano.*

Per le evidenze di carattere architettonico e paesaggistico la competente Soprintendenza ai beni ambientali e architettonici di Brescia ha già avviato la procedura per l'adozione dei necessari provvedimenti di tutela.

Per quanto concerne invece l'acquedotto si comunica che è in corso un intervento di salvaguardia e valorizzazione del tratto di acquedotto antico, diretto da funzionari della Soprintendenza archeologica di Milano in collaborazione con l'Azienda servizi municipi-

palizzati. Il tratto in questione, pertinente all'acquedotto realizzato in età tiberiana che portava l'acqua dalle sorgenti valtrumpline a Brescia, si estende in senso nord-sud per circa 50 metri lungo il limite settentrionale dell'area; esso risulta seminterrato nella costa del monte e sovrastato dal muro di cinta, oltre il quale corre una strada vicinale, attualmente chiusa, in cui si aprono alcuni pozzetti d'ispezione all'acquedotto stesso, realizzati quando il condotto fu utilizzato come canale di irrigazione.

La struttura, che è percorribile, anche se con qualche difficoltà, verso nord per almeno altri 50 metri nelle proprietà adiacenti, è attualmente libera da scorrimento di acqua e si presenta complessivamente in ottime condizioni, avendo subito una costante manutenzione fino agli inizi del secolo.

Gli interventi previsti per la valorizzazione della struttura antica sono i seguenti:

a) *demolizione del tamponamento di un'apertura, creata in epoca recente nel fianco a valle del condotto, onde consentire la vista dell'interno del cunicolo opportunamente illuminato;*

b) *asportazione parziale degli intonaci moderni che rivestono il fianco a valle del condotto per mettere in luce la muratura originale della struttura. Eventuali restauri verrebbero realizzati a cura della Soprintendenza archeologica di Milano, con finanziamento dell'Azienda servizi municipalizzati;*

c) *creazione di un percorso d'accesso pedonale, con opportune garanzie di sicurezza, e allestimento di pannelli didattici, curati dalla Soprintendenza archeologica di Milano, corredati di documentazione grafica e fotografica.*

Il Ministro dei beni culturali e ambientali: Ronchey.

RUSSO SPENA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere per quale motivo l'INPS, in caso di decesso di un titolare di più pensioni, apponga sul mod. 201 di una pensione soltanto la dicitura « pensione cessata » in luogo della dicitura « titolare di altra pensione » in-

generando così confusione ed inducendo in errore gli eredi che nell'inviare il mod. 201 così contrassegnato si espongono inconsapevolmente alle sanzioni fiscali previste per chi non effettua il ricalcolo dell'imposta per la somma di redditi di cui sono indotti ad ignorare l'esistenza. (4-02161)

RISPOSTA. — *I soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi per conto dei pensionati deceduti vengono in possesso, oltre che dei modelli 201 emessi dall'INPS, anche dei modelli 201 emessi dagli altri enti erogatori di trattamenti pensionistici.*

Tale circostanza dovrebbe, di per sé, essere sufficiente ad evitare l'esposizione dei soggetti, che presentano la dichiarazione dei redditi per conto dei pensionati deceduti, alle sanzioni fiscali.

Ciò premesso, si fa presente che sulle certificazioni che saranno rilasciate negli anni successivi per i casi in esame, l'INPS provvederà a riportare a stampa anche la dicitura « TITOLARE DI ALTRA PENSIONE » se, ovviamente, l'istituto sarà a conoscenza della titolarità delle altre pensioni.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cristofori.

SOSPITI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

i lavoratori dipendenti della ex Birra Dreher s.p.a. di Popoli hanno inoltrato alla sede INPS di Pescara le domande necessarie ad ottenere l'indennità di mobilità, in base alle norme vigenti in materia;

gli stessi lavoratori hanno però, in gran parte, ricevuto dalla medesima sede INPS comunicazioni con le quali li si avverte che il modello DS 22, allegato alle domande, risulta incompleto; che pertanto la documentazione prodotta è carente; ed, infine, che (testualmente): « i documenti sopra menzionati (cioè il modello DS 22) devono essere fatti pervenire a questa sede al più presto e, comunque entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di notifica

della presente. Scaduto tale termine la pratica sarà decisa sulla base della documentazione già presentata »;

il compito di compilare correttamente il predetto modello non spetta ai lavoratori ma all'ultimo datore di lavoro, e quindi alla birra Dreher s.p.a. —:

1) per quali motivi la sede INPS di Pescara abbia richiesto a molti tra i dipendenti e non all'azienda il perfezionamento del modello in oggetto;

2) quali urgenti interventi ritenga dover svolgere al fine di determinare il superamento di tale assurda situazione;

3) se sia in grado di assicurare che comunque, in attesa della definizione del caso, le pratiche all'esame dell'INPS di Pescara non rischino di essere « bocciate », come sembrerebbe lasciar intendere la comunicazione in premessa richiamata.

(4-00927)

RISPOSTA. — *Sulla base dei modelli DS 22 presentati dalla ditta DREHER di Popoli in data 2 marzo 1992, la sede dell'INPS di Pescara ha corrisposto ai dipendenti della ditta stessa che hanno inoltrato domanda, ai sensi della legge n. 223 del 1991 le indennità di mobilità maturate alla data del 30 marzo 1992. Le relative competenze sono state riscosse a mezzo assegno bancario con valuta 5 maggio 1992.*

In data 22 maggio 1992 è stata effettuata la liquidazione concernente le indennità maturate al 30 aprile 1992 e tra i beneficiari di questa liquidazione sono stati compresi anche i nominativi dei lavoratori la cui domanda, inizialmente risultata carente di documentazione, era stata successivamente regolarizzata.

Da quanto sopra esposto l'INPS ha fatto presente, pertanto, che tutti i lavoratori aventi diritto alla prestazione in esame sono stati soddisfatti e che gli interessati ne sono stati informati dalle organizzazioni sindacali.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cristofori.

TEALDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso:

che con decreto ministeriale del ministro della pubblica istruzione sono state introdotte modificazioni al bando di concorso ordinario a cattedre di cui al decreto ministeriale del 23 marzo 1990;

che il punto 3 dell'articolo 1 prevede che tale concorso si riferisce ai posti disponibili e vacanti per gli anni 1989-1990, 1990-1991, 1991-1992;

che, se l'interrogante è correttamente informato, tale riferimento è stato esteso anche all'anno 1992-1993;

che il punto 6 dell'articolo 5 di tale decreto recita testualmente: « I candidati che, in possesso dei titoli di specializzazione conseguiti al termine di corsi biennali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, intendendo concorrere anche ai fini dell'eventuale conseguimento della nomina per disponibilità su posti di sostegno a favore degli alunni portatori di *handicaps*, dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso, specificando, altresì, il titolo di specializzazione posseduto. »;

che alcuni candidati entro il termine previsto dal dettato sopra citato non hanno potuto presentare il titolo di specializzazione perché avevano in corso la frequenza del corso polivalente atto a conseguire tale titolo;

che risultano agli atti dei precedenti (esempio: circolare ministeriale n. 6490 del 25 ottobre 1988 relativa al servizio nella scuola materna; ordinanza telegrafica del ministro predetto n. 245 di protocollo n. 4581) in base ai quali è stata consentita la presentazione del titolo di specializzazione anche a termine di concorso scaduto;

che per equità appare opportuno introdurre la stessa norma in favore dei concorrenti di cui al bando di concorso sopra indicato specialmente in considerazione del fatto che non risultano iscritti in

graduatoria candidati in possesso di tale titolo di specializzazione;

che, pertanto, l'invocato provvedimento non agevola solo gli interessati, ma consente di provvedere in modo idoneo anche per i fruitori del relativo servizio scolastico —:

se non ritenga di provvedere con tempestività a diramare una circolare con la quale, tenendo conto dei precedenti sopra citati, anche nella fattispecie è consentita la presentazione del titolo di specializzazione conseguito a scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione sopraddetta. (4-00574)

RISPOSTA. — *In occasione dell'indizione dei suddetti concorsi, si è ritenuto di seguire il principio di carattere generale, sancito per tutti i pubblici dipendenti, in base al quale i requisiti ed i titoli necessari ed utili per la nomina in ruolo dei vincitori devono risultare acquisiti entro, e non oltre, la data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande.*

Nella fattispecie, il ricorso al succitato principio era stato ritenuto necessario in quanto le precedenti disposizioni, cui ha fatto riferimento l'interrogante e che consentivano la presentazione dei titoli anche se conseguiti successivamente avevano dato luogo a ripetute contestazioni ed a conseguenti ricorsi giurisdizionali.

Si desidera, ad ogni modo, far presente che la questione segnalata è stata ora posta allo studio, ai fini delle determinazioni che saranno ritenute in seguito possibili.

Il Ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo.

TISCAR. — *Al Ministro per i beni culturali ed ambientali.* — Per sapere — premesso che:

è giacente presso il Ministro per i beni culturali ed ambientali il progetto relativo alla variante della strada statale 435 lucchese loc. Spazzavento (PT) tra il chilometro 30 200 ed il chilometro 35 500, sul quale il Ministero aveva già

espresso un orientamento negativo al rilascio dell'autorizzazione dell'intervento nella soluzione progettuale prospettata;

la statale in questione da anni rappresenta un notevole disagio per la popolazione residente oltre ad un notevolissimo numero di cittadini ed operatori commerciali che debbono servirsi di quella indispensabile arteria stradale;

i lavori per realizzare la variante non possono essere più ritardati sia per l'aggravio del flusso di traffico, sia per una ormai insostenibile situazione ambientale, nella quale sono costretti a vivere i cittadini di quella località;

allo scrivente risulta che il Ministero sia disponibile a rivedere il suo atteggiamento ostativo —:

quale sia lo stato dell'esame degli atti progettuali dell'intervento in parola;

quale nuovo orientamento intenda assumere circa il rilascio della autorizzazione richiesta;

quali tempi si prevedano per il rilascio del nulla osta necessario onde procedere in tempi rapidi all'inizio dei lavori.
(4-02271)

RISPOSTA. — *Con nota del 26 maggio 1992 inviata all'ANAS questa Amministrazione ha autorizzato l'esecuzione della variante alla strada statale 435 in località Spazzavento a condizione che nel corso dei lavori vengano acquisiti, su indicazione della Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Firenze, competente per territorio, quegli elementi esecutivi utili a segnalare a livello ambientale particolari convisivi di rilevanza panoramica, ottenibili con sistemazione dei rilevati marginali del terreno e con alberature.*

Il Ministro dei beni culturali e ambientali: Ronchey.

TREMAGLIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quando verrà liquidata la pensione di

vecchiaia in convenzione italo-argentina al signor Filippo Musumeci nato a Calatabiano (Catania) il 27 maggio 1911 atteso che la documentazione relativa è stata trasmessa alla sede INPS di Catania in data 3 febbraio 1989. (4-01635)

RISPOSTA. — *L'INPS ha comunicato di avere liquidato la pensione di vecchiaia in convenzione internazionale in favore del signor Musumeci Filippo con decorrenza dal mese di giugno 1971. L'importo attuale della prestazione ammonta a lire 565.420 mensili e l'istituto ha fatto presente che l'interessato riceverà gli arretrati con il pagamento del primo rateo di pensione. L'INPS, inoltre, ha precisato che sono stati calcolati sulla prestazione anche i benefici economici previsti dagli articoli 4 e 6 della legge n. 140 del 1985, che concernono rispettivamente i miglioramenti per le pensioni con più di 780 contributi settimanali e la maggiorazione del trattamento pensionistico per gli ex combattenti.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cristofori.

TREMAGLIA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso:

che alla 4ª Conferenza nazionale dei trasporti il ministro ha sottolineato che il suo dicastero sta elaborando, per la parte di competenza, i piani di indirizzo e di intervento che riguardano diciotto città italiane, fra cui Brescia, al fine di modernizzare il trasporto dell'area urbana;

che a sua volta il ministro per i problemi delle aree urbane Conte, esaminando i problemi legati allo sviluppo delle grandi e medie città, ha condiviso le scelte dell'amministrazione comunale bresciana di dotare la sua area metropolitana di un moderno e veloce sistema di trasporto qual è il cosiddetto *metrò leggero* —:

se non ritenga di esprimersi in merito ai precisi tempi di occorrenza per l'allestimento del piano stesso, data l'urgenza che Brescia ha di risolvere i problemi di traffico, in modo che l'opera più importante da realizzare nel prossimo quinquen-

nio amministrativo possa usufruire di una adeguata programmazione, al fine di avvicinare gli iter tecnici, amministrativi e burocratici. (4-01646)

RISPOSTA. — Ai problemi di traffico che interessano molte città italiane, tra cui Brescia, è stata data una prima risposta con l'emanazione della recente legge 26 febbraio 1992, n. 211, intitolata « Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa ».

Tale provvedimento prevede l'istituzione di due fondi (articolo 9 e articolo 10) finalizzati alla realizzazione di sistemi di trasporti urbani a guida vincolata, siano essi metropolitane, metropolitane leggere, tranvie o ferrovie.

Gli enti interessati che si possono avvalere dei benefici della legge suddetta possono presentare le rispettive istanze secondo le scadenze previste dalla legge e differenziate tra articolo 9 e articolo 10.

In materia il CIPET (Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto) con delibera del 31 marzo 1992 ha emanato delle direttive applicative della suddetta legge.

L'articolo 4 della suddetta delibera, nell'esprimere delle priorità nell'ambito del programma globale prevede anche la realizzazione di una prima tratta funzionale di un sistema di trasporto a guida vincolata per la città di Brescia.

Entro la scadenza prevista il comune di Brescia ha presentato una istanza corredata di documentazione progettuale come richiesto dall'articolo 3 della legge n. 211 del 1992, proponendo la realizzazione della tratta Sant'Eufemia-Concesio a standard di metropolitana leggera.

Il successivo esame ai fini della finanziabilità verrà compiuto innanzitutto dalla commissione di vigilanza che, ai sensi dell'articolo 6 della predetta legge n. 211 del 1992, è stata istituita con decreto ministeriale n. 468 T del 25 giugno 1992.

All'istruttoria che verrà compiuta da tale commissione seguirà una proposta congiunta del ministro delle aree urbane e del ministro dei trasporti, proposta da sottoporre all'approvazione del CIPET.

Tale approvazione comporterà l'individuazione degli interventi da finanziare, le fonti finanziarie, il contributo dello Stato nonché il benessere sugli accordi di programma predisposti per la realizzazione delle opere proposte.

Alla suddetta Commissione dovrà essere concesso il tempo congruo per l'esame delle molte e complesse proposte pervenute.

Il Ministro dei trasporti e ad interim della marina mercantile: Tesini.

TREMAGLIA. — Al Ministro del lavoro e previdenza sociale. — Per conoscere:

per quali motivi molti connazionali emigrati, pensionati d'invalidità, che hanno presentato domanda per « l'assegno di accompagnamento », si vedano invece revocare dall'INPS, senza alcuna motivazione, la pensione stessa. Specificatamente l'interrogante chiede di sapere per quali ragione possa, il capo reparto gestione pensioni in convenzioni internazionali della sede INPS di Verona affermare, con lettera del 2 gennaio 1992 indirizzata alla signora Pernigo Gianfranca nata il 24 maggio 1945, residente in Germania, titolare della pensione di invalidità n. 7179 739, che « la visita di revisione ha permesso di constatare un miglioramento fisico-psichico tale da aver determinato il provvedimento », atteso che la signora Pernigo Gianfranca non è mai stata sottoposta a visita di controllo, non ha avuto, purtroppo, nessun miglioramento e, anzi, è riconosciuta al 100 per cento invalida per cecità nella Repubblica Federale;

a quale indirizzo di politica sociale e previdenziale si debba l'iniziativa che tante preoccupazioni sta destando nei connazionali all'estero pensionati per invalidità. (4-01665)

RISPOSTA. — La signora Pernigo Gianfranca non ha inoltrato alla sede dell'INPS di Verona alcuna domanda di assegno di accompagnamento, né comunque ne avrebbe

avuto diritto, essendo la stessa titolare di pensione di invalidità precedente alla legge n. 222 del 1984, che ha introdotto tale tipo di prestazione, collegandola alla pensione per inabilità.

Il provvedimento di revoca della pensione, a far tempo dal 1° febbraio 1992, è stato adottato a seguito di revisione sanitaria effettuata sulla base della certificazione medica — richiesta dalla sede INPS di Verona all'ente assicurativo di Berlino — dalla quale era stata rilevata una patologia non più invalidante (sostituzione valvolare con bioprotesi ben funzionante).

A seguito, però, di ricorso presentato dall'interessata l'8 febbraio 1992, confortato da ulteriore documentazione medica, l'Istituto ha potuto rilevare infermità tali da consentire il ripristino della pensione già revocata e, pertanto, la sede INPS di Verona ha disposto l'annullamento del provvedimento di revoca, dandone notizia all'interessata residente a Stoccarda.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cristofori.

TREMAGLIA. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per conoscere quali motivi impediscano la rapida definizione della pratica di pensione di vecchiaia, in convenzione internazionale, del signor Diamante Doria nato il 22 giugno 1927, residente in Belgio, la cui domanda fu inoltrata nel 1986. (4-01669)

RISPOSTA. — L'Istituto nazionale della previdenza sociale ha reso noto che la domanda di pensione di vecchiaia in regime CEE (Belgio) presentata da Diamante Doria è stata definita positivamente, a seguito dell'acquisizione della documentazione che risultava mancante (modelli reddituali, provvedimento belga).

È stato altresì disposto il pagamento all'estero della pensione, il cui certificato porta il numero 50457184-cat. VO/S.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cristofori.

TREMAGLIA. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per conoscere:

quali motivi impediscano la definizione della pratica di pensione di vecchiaia in convenzione internazionale del signor Giammasi Rocco nato il 22 febbraio 1920, residente in Gran Bretagna; pratica che la sede INPS di Frosinone non ha potuto definire nel febbraio del 1990 in quanto la sede di Latina non aveva provveduto al trasferimento delle eventuali contribuzioni versate dal Giammasi presso la sede stessa;

se non si ritenga opportuno di dover definire la pratica in questione atteso che la domanda originaria presentata dall'interessato risale al 1981 e nel 1985 fu riesaminata. (4-01674)

RISPOSTA. — L'Istituto nazionale della previdenza sociale ha comunicato che la domanda di pensione di vecchiaia in regime di convenzione internazionale, presentata dal signor Giammasi Rocco in data 5 maggio 1980, è stata definita solo nel 1985, in quanto l'interessato ha compiuto l'età pensionabile il 22 febbraio 1985. In favore del signor Giammasi è stata liquidata la pensione Cat. VRS n. 80203567.

Il pagamento delle competenze arretrate relative ai ratei di pensione maturati fino al 31 dicembre 1991, ammontanti a lire 11.705.375, è stato disposto dalla CARIPLO di Milano in data 10 gennaio 1992 tramite la Royal Bank britannica.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cristofori.

TREMAGLIA. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere quali siano i motivi del ritardo del pagamento della pensione di invalidità del signor Nardone Tomaso nato il 24 settembre 1934 a Gaeta, residente in Gran Bretagna, accordatagli dalla sede INPS di Latina (pratica n. 11062). (4-01743)

RISPOSTA. — Il signor Tommaso Nardone, residente in Gran Bretagna, è titolare di

assegno di invalidità liquidato in regime di convenzione internazionale e riconosciuto, ai sensi dell'articolo 1 delle legge 12 giugno 1984, n. 222, per un periodo di tre anni.

Alla scadenza del triennio è stato inviato all'interessato il modulo di domanda per l'eventuale richiesta di conferma dell'assegno: all'avvenuta ricezione della domanda stessa, l'istituto ha provveduto, secondo le norme vigenti, ad interessare il competente istituto inglese perché il signor Nardone venisse sottoposto a visita medico-legale, in modo da accertare la permanenza dei requisiti sanitari per la conferma dell'assegno di invalidità.

Poiché la visita medica ha consentito di confermare il giudizio di invalidità, l'INPS ha già provveduto e disporre il pagamento di tutte le spettanze tramite la Banca Nazionale del Lavoro, all'indirizzo estero fornito dall'interessato.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cristofori.

TREMAGLIA. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per conoscere quali siano i motivi del ritardo nelle liquidazioni delle pratiche di pensione di vecchiaia in convenzione italo-argentina relative ai signori 1) Laino Marcello nato a Sant'Agata di Esaro (CS) il 5 novembre 1926, residente a Buenos Aires, la cui domanda tramite l'ente assicuratore argentino fu inoltrata nel febbraio 1989 alla sede regionale INPS di Catanzaro con protocollo n. 996-13557179-11; 2) Lo Giudice Domenico nato a Nicotera (CZ) l'8 agosto 1908, residente a Buenos Aires, la cui domanda n. 22002975 secondo la procedura CIRE era in trattazione presso la sede 2280; 3) La Monica Amedeo nato il 19 aprile 1918, residente a Buenos Aires, la cui domanda fu presentata il 23 novembre 1987 alla sede regionale dell'INPS di Catanzaro; 4) Gatto Florenzia in Di Crescenzo nata il 28 febbraio 1911, residente a Buenos Aires, domanda inoltrata al competente istituto assicuratore argentino alla sede INPS di Salerno. (4-01745)

RISPOSTA. — La domanda di pensione di vecchiaia del signor Laino Marcello, nato il

5 novembre 1926, in convenzione italo-argentina è stata respinta per insufficienza contributiva, in quanto l'interessato non può far valere 52 contributi settimanali in Italia: risultano accreditati 46 contributi figurativi per servizio militare.

Il provvedimento di reiezione è stato notificato in data 5 dicembre 1989.

La prestazione spettante al signor Lo Giudice Domenico, nato l'8 agosto 1908 in regime di convenzione italo-argentina è stata liquidata con decorrenza 1° giugno 1980: il pro-rata n. 50609803 cat. VO/S è stato definito in data 6 marzo 1992.

In data 6 marzo 1992 il distretto militare di Cosenza, dopo numerosi solleciti, ha fatto pervenire all'INPS il foglio matricolare del signor La Monaca Amedeo, nato il 19 aprile 1918 dal quale sono stati rilevati i contributi utili a pensione.

Pertanto la pratica di pensione in convenzione italo-argentina è stata liquidata con decorrenza 1° maggio 1978 in pro-rata cat. VO/S n. 50609943.

La domanda di pensione di reversibilità della signora Gatto Fiorenza vedova De Crescenzo, nata il 28 febbraio 1911 in convenzione italo-argentina è stata accolta e la relativa prestazione è stata liquidata con decorrenza 1° luglio 1979.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cristofori.

TREMAGLIA. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere — premesso che:

il signor Cervino Omero, residente a Buenos Aires, ha presentato domanda di pensione di vecchiaia in data 27 aprile 1984 con il n. 2500/00133756;

la stessa pensione è stata liquidata nel 1987 con il n. 50358063 CAT. VOS, ma che da allora, nonostante le numerose sollecitazioni che si riferivano alla legittima richiesta degli arretrati dal 1984, non si è provveduto in merito, e nemmeno è stata data alcuna risposta, tenuto conto anche della grave situazione economica e sociale dell'Argentina e comunque del diritto del nostro connazionale e della man-

cata correttezza da parte degli uffici INPS, sede regionale di Catanzaro, reparto convenzioni internazionali —:

quali spiegazioni dia di quanto accaduto, dei motivi di così grave ritardo e di provvedere immediatamente alla liquidazione degli arretrati dovuti e alla erogazione delle relative somme a favore di Omero Cervino. (4-01760)

RISPOSTA. — *L'Istituto nazionale della previdenza sociale ha comunicato che il signor Cervino Omero ha percepito dal 1° gennaio 1984 a tutto il 31 gennaio 1990, la pensione cat. VO/S n. 50281223 liquidata dalla sede regionale INPS per la Calabria.*

Successivamente detta pensione è stata riliquidata per retrodatazione a decorrere dal 1° febbraio 1980, dalla medesima sede regionale, con nuovo numero di certificato 50358063- cat. VO/S e risulta tuttora in regolare pagamento.

L'ente ha, inoltre, fatto presente che, nell'effettuare il conguaglio di quanto riscosso sulla pensione cat. VO/S n. 50281223 nel periodo 1° gennaio 1984-31 gennaio 1990, si è determinato un importo a credito del pensionato di lire 13.701.800, per il quale è stato già disposto il relativo mandato di pagamento.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cristofori.

TREMAGLIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere, anche in relazione ad una precedente interrogazione (n. 4-12450), considerata la documentazione per il servizio militare prestatato mandata a sostegno della sua richiesta di pensione in convenzione italo-argentina dal signor Filippo Musumeci nato il 27 novembre 1911, come da nota di codesto Ministero n. 12676/9G5170 del 24 ottobre 1990 inviata all'Ufficio rapporti e convenzioni internazionali dell'INPS, quali motivi ostano ad una sollecita definizione della pratica stessa atteso che la domanda di pensione del signor Musumeci risale all'ottobre 1986. (4-02034)

RISPOSTA. — *L'INPS ha comunicato di avere liquidato la pensione di vecchiaia in convenzione internazionale in favore del signor Musumeci Filippo con decorrenza dal mese di giugno 1971. L'importo attuale della prestazione ammonta a lire 565.420 mensili e l'istituto ha fatto presente che l'interessato riceverà gli arretrati con il pagamento del primo rateo di pensione. L'INPS, inoltre, ha precisato che sono stati calcolati sulla prestazione anche i benefici economici previsti dagli articoli 4 e 6 della legge n. 140 del 1985, che concernono rispettivamente i miglioramenti per le pensioni con più di 780 contributi settimanali e la maggiorazione del trattamento pensionistico per gli ex combattenti.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cristofori.

TREMAGLIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quando sarà messa in pagamento la pensione di reversibilità in convenzione internazionale n. 3751873-SO.S alla signora Granaudo Anna Oppido nata l'11 gennaio 1937, residente in Gran Bretagna, definita dalla sede INPS di Avellino. (4-02684)

RISPOSTA. — *L'INPS ha comunicato che la pensione di reversibilità in regime CEE in favore della signora Granaudo Anna vedova Oppido, è stata liquidata dall'istituto e messa in pagamento dal 1° giugno 1992 presso l'ufficio postale di Flumeri (Avellino), località di residenza del delegato alla riscossione.*

L'INPS ha fatto presente, inoltre, di avere liquidato anche gli arretrati spettanti, per un totale di lire 544.090, a mezzo assegno bancario, con valuta 21 maggio 1992.

Poiché la prestazione in oggetto è stata liquidata in pro-rata in regime CEE, l'importo attuale corrisposto dall'ente ammonta a lire 50.100 mensili.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cristofori.

TREMAGLIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quando sarà applicata la maggiorazione

della pensione per ex combattenti alla signora Palermo Maria Donata, nata il 28 marzo 1925 a Satriano di Lucana (Potenza), titolare della pensione 3693896 SO-S la cui domanda fu inoltrata nel novembre del 1991.
(4-02686)

RISPOSTA. — *L'INPS ha comunicato che la domanda di maggiorazione, prevista dalle norme vigenti per gli ex combattenti, inoltrata dalla signora Palermo Maria, è stata accolta dalla competente Sede provinciale dell'istituto in data 12 maggio 1992.*

L'INPS ha fatto presente, pertanto, che l'interessata potrà riscuotere la pensione maggiorata con il pagamento del prossimo bimestre agosto/settembre 1992 e gli arretrati, pari a lire 1.686.990, saranno corrisposti a mezzo assegno, dopo che la signora avrà provveduto a restituire alla sede dell'istituto di Potenza il modulo che le è stato inviato per la compilazione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cristofori.

* * *